

SABATO FASCISTA

M U S I C A L E

NELL'AVIORIMESSA

DELL'ALA LITTORIA

A B E N G A S I

Pubblichiamo una fotografia del riuscitissimo "Sabato fascista musicale" svoltosi nell'aviorimessa dell'Ala Littoria, alla Berca e che ebbe un successo favorevolissimo.

Tutte le maestranze dell'Ala Littoria presenziarono al concerto.

Il "Sabato fascista" è una delle molte istituzioni del Regime a favore dei lavoratori, che si è dimostrato subito di un altissimo valore spirituale e morale in quanto — contro ogni concetto passatista che l'officina e il laboratorio siano soltanto una dura necessità — prova che anche nella fabbrica l'operaio può vivere ore piacevoli di riposo e di ricreazione.

# Notiziario Corporativo

A CURA DEL
GOVERNO DELLA LIBIA
DIREZIONE DEGLI AFFARI ECONOMICI
E DELLA COLONIZZAZIONE

# della Libia

### SOMMARIO

#### I. - ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

L'Ordinamento sindacale corporativo libico. (M. Scaparro)	. Pag	g.	2
Il Governo della Libia e gli organi corporativi libici. Il Comitato Intersindacale della Libia. Gli Uffici Coloniali dell'Economia Corporativa. Gli Uffici Provinciali di Collocamento.			
I Comitati Intersindacali Provinciali. I Consigli Coloniali dell'Economia Corporativa. Enti ausiliari dell'Ordinamento corporativo. Collegamento tra gli Istituti sindacali e corporativi della Libia e quelli metropolitani.			
La Magistratura del lavoro.  Istituzione del Comitato Intersindacale della Libia			10
Inizio dell'applicazione delle norme per la gestione economica finanziaria delle As ciazioni sindacali della Libia.	1000		10
•Consistenza e movimento degli associati e rappresentati dai Sindacati Coloniali de Libia al 31 maggio 1937-XV	ella · ·		11
II. — LAVORO ED ATTIVITA' CORPORATIVA			
Movimento delle migrazioni di lavoro in Libia nel mese di maggio 1937-XV .	•		13
Attività degli Uffici Provinciali di Collocamento della Libia e stato della disoccupa ne al 31 maggio 197-XV	zio-		14
C: de de la			15
Attività svolta dagli Uffici della Libia del Patronato Nazionale per l'Assistenza Soc	iale		18
III. — INDUSTRIA - ARTIGIANATO - COMMERCIO .			
La situazione economica nella provincia di Derna nel trimestre gennaio-marzo 1	937	•	18
La situazione economica nella provincia di Bengasi nel trimestre gennaio-marzo l'	937	*	19
L'attività dell'Ufficio Coloniale Fascista per la Cooperazione in Libia durante l'a	inno		
1036 YIV		-	21
Efficienza del movimento cooperativo e mutualistico del mese di maggio 1937-XV			22
Indice schematico del Notiziario Corporativo della Libia fino a tutto il 1936			

# L'Ordinamento sindacale corporativo libica (continuazione dal numero precedente)

### Il Governo della Libia e gli organi corporativi libici

Mentre la fase sindacale dell'ordinamento corporativo libico è completata e le organizzazioni svolgono le proprie funzioni di istituto, la fase corporativa, ad eccezione dell'attività propria del Governo della Colonia e dei Comitati Intersindacali, non è ancora completamente attuata sehbene sia in un intenso periodo di siste-

Di questa fase corporativa daremo comunque i lineamenti generali.

Occorre anzitutto precisare che le «corporazionio vere e proprie - organi centrali di collegamento tra le varie categorie produttrici partecipanti ad un determinato ciclo produttivo — non esistono in Li-bia, sia perche sarebbero sproporzionate alle necessità attuali di questa economia sia perche è necessario in ogni caso che siano precedute da un periodo di funzionamento degli altri istituti corporativi.

Esistono però altre formazioni a carattere corporativo, che non sono corporazioni ma che costituiscono gli istituti fondamentali dell'ordinamento corporativo libico.

Tali organi sono centrali e periferici e formano tutta l'attività essenziale della vita corporativa della Libia. Essi rappresentano l'elemento nuovo che la Rivoluzione fascista ha portato in Colonia e caratterizzano la nuova forma di colonizzazione corporativa che si è sostituita a quella liberale ed individual-statalista cui abbiamo accennato nella prima parte.

Gli organi libici a carattere corporativo

Il Governo della Libia, che è l'organo centrale che disciplina amministrativamente e dirige politicamente, economicamente, socialmente tutto il movimento corporativo. Controlla e coordina tutti gli altri istituti corporativi.

Il Comitato Intersindacale della Libia o Comitato Corporativo della Libia, che è l'organo centrale consultivo del Governo della Libia pel coordinamento di tutto il movimento sindacale e che riunisce tutti i massimi esponenti delle attività produttive della Libia.

Gli Uffici Coloniali dell'Economia Corporativa, che sono organi decentrati dell'amministrazione governativa in materia economica, privi quindi di personalità giuridica. Il personale è alle dipendenze di-rette del Governo della Colonia ma grava sul bilancio dei Consigli in quanto gli Uffici Coloniali dell'Economia Corporativa funzionano anche come segreterie dei Con-

Gli Uffici Provinciali di Collocamento che sono uffici governativi incaricati del collocamento della mano d'opera, diretti dal punto di vista sindacale da una Commissione con rappresentanza paritetica di tutte le categorie interessate.

I Comitati Intersindacali Provinciali che sono organi corporativi in cui l'ordine economico si salda con quello politico. Essi offrono il campo migliore, quello ideale, sul quale gli interessi contrastanti devono necessariamente armonizzarsi per lo interesse superiore della Nazione.

· I Consigli Coloniali dell'Economia Cor-

porativa che sono organi locali a giurisdizione interprovinciale per la rappresentanza ed il coordinamento delle attività produttive della rispettiva circoscrizione, nonche per la conciliazione degli interes-

si delle varie categorie. Illustriamo ora brevemente i singoli or-

gani corporativi. Il Governo della Libia deve essere segnalato per primo sia per la preminenza assoluta nel campo amministrativo sia perche accentra tutto il movimento corporativo

L'organizzazione del Governo è stabilita dall'ordinamento organico della Libia di cui al R. D. 3 dicembre 1934, n. 2012.

La Libia è retta e rappresentata da un Governatore Generale nominato con decreto reale. Egli dirige la politica e l'amministrazione della Colonia, provvede alla sicurezza di questa e alla tutela dell'ordine pubblico, cura l'applicazione delle leggi e dei regolamenti.

A tutti i servizi civili e politici della Colonia sovraintende secondo le direttive che vengono emanate dal Governatore Generale, il Segretario Generale della Colonia.

Alla trattazione di tutti gli affari presso il Governo della Colonia provvedono apposite Direzioni di Governo il cui numero e le attribuzioni nonche la ripartizione di esse in Sezioni, saranno stabilite dall'ordinamento politico amministrativo. Frattanto considerato che il nuovo or-

dinamento politico amministrativo non è stato ancora approvato e che la ripartizione in Sezioni della Direzione degli Affari Economici e Colonizzazione stabilita dall'abrogata legge organica del 26 luglio 1927, n. 1013, non risponde più all'attuale struttura economica e sociale della Colonia e non tiene conto del nuovo ordine corporativo della Libia e che, pertanto, si è reso necessario provvedere ad una organica divisione delle materie di competenza della Direzione, è stata disposta la seguente nuova ripartizione interna delle sezioni della

Sez. I - Agricoltura e Colonizzazione; II - Economia Corporativa;

Sez. III - Comunicazioni.

Alla Sezione dell'Economia Corporativa sono stati attribuiti i seguenti servizi:

- Associazioni professionali ed istitu-

- Attività corporativa e segreteria del Comitato Intersindacale della Libia; - Lavoro, previdenza ed assistenza so-

- Industria ed artigianato: - Commercio.

I tre primi servizi sono quelli che più propriamente si riferiscono all'ordinamento sindacale corporativo ed essi riassumono tutta l'attività di Governo in materia attraverso lo svolgimento dei seguenti com-

- Applicazione dell'ordinamento sindacale, autorizzazione alla costituzione di associazioni sindacali e revoca di autorizzazioni, esame ed approvazione degli statutti e regolamenti sindacali, nomina di dirigenti delle Associazioni Fasciste della Libia e dei Sindacati Coloniali, inquadramento delle categorie, enti ed individui nelle diverse associazioni sindacali;

Vigilanza sull'attività delle associa-

zioni professionali ed esame delle loro de zioni professiona.
liberazioni; controllo sul movimento e al la consistenza dei soci e dei rappresentati dalle associazioni sindacali;

Determinazione, applicazione ed sazione dei contributi sindacali obbligate ri normali e suppletivi e controlli relativi controllo sulle gestioni economico-fina ziarie delle associazioni sindacali ed esa me dei bilanci, ispezioni amministrative contabili alle associazioni sindacali;

\_ Segreteria del Comitato Intersinda cale della Libia, preparazione di provedimenti per l'applicazione dei deliberati del Comitato e vigilanza sulla loro es

Servizio ispettivo sugli Uffici e Con sigli Coloniali dell'Economia Corporativa esame dei regolamenti e delle gestioni speciali dei Consigli Coloniali dell'Economic Corporativa;

Vigilanza sulla stipulazione e si l'applicazione dei contratti collettivi di la voro, intervento nei tentativi di concilia zione delle vertenze collettive di lavoro el esame dei ricorsi relativi ai rapporti di lavoro:

Vigilanza sulle istituzioni per la totela del lavoro, esame formale e controllo giuridico dei contratti collettivi, preparazione ed applicazione di contratti-tipo per i cittadini libici;

- Vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici:

Vigilanza sul movimento delle migrazioni di lavoro, vigilanza e tutela degli Uffici pubblici di collocamento, raccolta di dati statistici sulla disoccupazione, il collocamento e le migrazioni:

-Vigilanza sull'applicazione della le gislazione relativa alle assicurazioni sociali e private.

Alle funzioni più particolari su ogni ma teria abbiamo poi fatto cenno in tutta la prima e seconda parte di questa, pubblicazione e ad essa rinviamo il lettore.

Quanto abbiamo esposto è l'ordinamento dei servizi del Governo della Libia per la materia corporativa e dal complesso di quanto sopra emerge che il Governo della Colonia è l'organo supremo della nuova organizzazione produttiva libica, attua le quilibrio di tutti i fattori economico-sociali della Libia e realizza in sè medesimo, per questa Quarta Sponda, la corporazione in

#### XXIII

### Il Comitato Intersindacale della Libia

Il Comitato Intersindacale della Libia (0 Comitato Corporativo della Libia) ha una singolare posizione presso il Governo Con loniale il quale dirige e comanda tutta l'e

conomia organizzata della Libia.

Nel Comitato Intersindacale della della risiedono — comandate dal Governo della Colonia — tutte le leve per la trasmissione dei comandate dei comandate dei comandate del productivo dei comandate del comandate d dei comandi a tutti i settori della prodo zione, ma sono leve non meccaniche intelligenti intelligenti che portano nello stesso tempa a conoscenza del Comando tutte le neos

sità dei vari settori della produzione. Il Comitato Intersindacale della Libia sorto dapprima (21 aprile 1934-XII) con istituzione di istituzione di fatto derivata dalle convolizioni saltuarie di rappresentanti di di lavora di lavoro e di lavoratori ad iniziativa

Maresciallo Balbo, Governatore Generale e Commissario Interfederale del P. N. F. per la Libia, con lo scopo di esaminare le questioni a cui dava luogo la prima organizzazione delle categorie professionali.

Con decreto governatoriale 21 ottobre 1936, numero 20921, il Comitato Coloniale Intersindacale venne per la prima volta riconosciuto ufficialmente e chiamato in modo continuativo a controllare l'andamento dei prezzi in conseguenza dell'allineamento della lira. Successivamente, poi-chè l'art. 12 del D. M. 27 dicembre 1936, anno XV, stabilisce che, per il coordina-mento delle attività delle associazioni fasciste e, in genere, del movimento sindacale, il Governatore Generale può costituire un Comitato Intersindacale Coloniale, con funzioni consultive, determinandone la composizione, il Maresciallo Balbo, avvalendosi di tale facoltà ha provveduto con proprio decreto, n. 14040 in data 17 luglio 1937-XV, alla riforma del Comitato nel senso voluto dal citato art. 12.

Il Comitato Intersindacale della Libia avente sede presso il Governo della Colonia, è presieduto dal Segretario Generale della Libia e composto: dal Segretario Federale del capoluogo della Libia; dai direttori degli Affari Economici e della Colonizzazione, degli Affari Civili e Politici, degli Affari di Finanza, degli Affari Generali e del Personale; dai Presidenti delle Associazioni Fasciste della Libia degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, dei lavoratori dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, dei professionisti ed artisti, degli artigiani; dal dirigente dell'Ufficio Coloniale Fascista della Cooperazione; dal funzionario preposto alla Sezione Economia Corporativa della Direzione degli Affari Economici e della Colonizzazione; di altre persone, in numero non superiore a quattro, particolarmente competenti sulle questioni d'organizzazione sindacale o in attività o discipline tecnico-giuridiche interessanti l'ordinamento sindacale corporativo della Libia, nominate con disposizione governatoriale.

Il Presidente del Comitato Intersindacale della Libia:

a) convoca il Comitato e ne dirige i lab) fissa l'elenco degli argomenti da

trattare in clascuna riunione del Comitato; c) ordina la trasmissione agli organi ed uffici interessati dei pareri che il Comitato dà ai sensi dell'art. 2 del decreto istitutivo al fine di predisporre i provvedimenti da sottoporre all'approvazione governatoriale - per l'eventuale traduzione in atto dei voti espressi dal Comitato stesso;

d) dispone la pubblicazione dei prezzi stabiliti dal Comitato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

In base al decreto istitutivo il Comitato Intersindacale della Libia (o Comitato Corporativo della Libia) è chiamato a dare pareri sulle seguenti materie:

a) attuazione ed integrazione dei principi contenuti nella Carta del Lavoro secondo gli sviluppi del sistema sindacale corporativo libico e le esigenze della produzione;

b) proposte di provvedimenti e di emanazione di norme concernenti la legisla-zione sociale del lavoro;

c) tutela degli interessi di categoria da parte delle associazioni sindacali ed esercizio delle funzioni di interesse pubblico loro delegate dallo Stato a norma della dichiarazione III della Carta del Lavoro;

d) attività assistenziale delle associa-

zioni sindacali, ai sensi dell'art. 8, secondo comma del D. M. 27 dicembre 1936-XV e della dichiarazione VIII della Carta del Lavoro, esercitata direttamente o a mezzo di enti che operano sotto la loro vigilanza e controllo, con particolare riguardo alla osservanza dei principi contenuti nella le-gislazione sindacale e nella Carta del Lavoro circa l'iniziativa privata e la libertà di gestione delle aziende;

e) rapporti fra le diverse associazioni sindacali ed enti parasindacali con organi ed istituti corporativi per l'esercizio delle attività dirette all'incremento, al coordinamento ed al perfezionamento della produzione, della cultura e dell'arte, ai sensi delle dichiarazioni VI e VIII della Carta del Lavoro;

f) coordinamento dell'attività assistentiale demandata alle associazioni sindacali libiche con quella delle Opere Nazionali, che svolgono attività in Libia e con quella delle altre Opere assistenziali, mosse e svolte da enti parastatali o dal Partito Nazionale Fascista;

g) questioni relative all'inquadramento sindaçale delle varie categorie professio-

h) autorizzazioni e revoca di autorizzazioni alla costituzione di Sindacati Colonia-li e di Associazioni Fasciste della Libia;

i) direttive per la formazione dei bi-lanci dei Sindacati Coloniali e delle Associazioni Fasciste della Libia;

l) propaganda scientifica e popolare dei principi informativi dell'ordinamento sindacale-corporativo libico;

m) disciplina delle contribuzioni sinda-

n) qualsiasi questione che interessi l'ordinamento sindacale corporativo che gli venga sottoposta dal Governo della Libia La richiesta del parere da parte del Governo della Libia nelle materie sopra cen-

nate è facoltativa. Al Comitato Intersindacale della Libia sono altresì affidate le attribuzioni in materia di prezzi di cui al D. G. 21 ottobre 1936-XIV, n. 20921.

#### MIXX

#### Gli Uffici Coloniali dell'Economia Corporativa

L'azione esercitata, al centro, dal Governo della Libia, è riservata nelle pro-vincie libiche al Prefetto. Tuttavia, per meglio assicurare l'aderenza della peri-feria alle direttive del Governo della Libia nella materia economico-sociale, sono stati costituiti gli Uffici Coloniali della Economia Corporativa che hanno assor-bito parte delle attribuzioni delle cessate Camere di Commercio, Industria ed Agricoltura della Tripolitania e della Cirenaica, mantenendo però le vecchie circoscrizioni territoriali di queste, cosa che, dopo l'avvenuta creazione delle provincie, si appalesa alquanto anacronistica ed intralcia il funzionamento di detti uffici.

Non è improbabile, pertanto, che una riforma nella circoscrizione territoriale di
detti Uffici debba avvenire.

Regolati dal R. D. 29 aprile 1936, nu-nero 2007, gli Uffici Coloniali della Economia Corporativa costituiscono organi de-centrati della pubblica amministrazione e sono perciò privi di personalità giuridica; sono uffici di Stato, dipendenti dal Gover-no della Libia e da esso amministrati pel tramite dei RR. Prefetti nella loro qualità di Presidenti dei Consigli Coloniali del-

l'Economia Corporativa.

Le spese per il loro funzionamento sono a carico dei Consigli Coloniali dell'Econoa carico dei Consigli Coloniali dell'Economia Corporativa, dato che gli Uffici stessi oltre ad essere degli organi periferici della pubblica amministrazione ed a funzionare da osservatori del movimento economico e sociale delle rispettive circoscrizioni, funzionano altresi come Segreteria dei Consigli Coloniali dell'Economia Corporatoriale dell'Economia Corporatoriale dell'altre dell'Economia Corporatoriale dell'Econom tiva, provvedendo anche a tutte le necessità di ordine esecutivo dei Consigli medesimi, gestioni e servizi speciali, in conformità alle disposizioni dei Presidenti dei Consigli stessi e degli altri organi consigliari, assicurando così il collegamento di questi importanti Enti pubblici con la

ubblica amministrazione. Le funzioni degli Uffici consistono, oltre a quelle a loro devolute da ordinamenti

speciali, nelle seguenti:

a) raccogliere dati statistici e notizie riflettenti il movimento economico e sociale
della propria circoscrizione anche in rapporto con la produzione e con i merca

b) adempiere, per quanto riguarda i di-segni e modelli di fabbrica, marchi e di-stintivi, le attribuzioni di cui all'art. 1 del R. decreto 30 gennaio 1921, n. 120;

c) rilasciare i certificati di origine delle merci e le carte di legittimazione ai viag-giatori di commercio ed ai commercianti o rappresentanti di commercio di passaggio nella Colonia e che si rechino temporaneamente nel Regno od all'Estero;

d) compilare e pubblicare mercuriali e listini dei prezzi che non siano oggetto di rilevazione dei Comitati Intersindacali Provinciali, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;

e) compilare ed aggiornare il registro ditte esercitanti una attività industriale, artigiana, commerciale, creditizia, ecc. nella circoscrizione, ricevendo e registrando a tale fine le denuncie della costi tuzione, modificazione e cessazione delle ditte rilasciando i relativi certificati.

Per l'espletamento di questa ultima funzione che è di preminente interesse per gli Uffici Coloniali dell'Economia Corporativa, gli articoli 29 e seguenti del R. D. 29 aprile 1935, n. 2007, stabiliscono che, ad eccezione delle attività agricole e pastorali delle popolazioni nomadi e seminomadi, chiunque, individualmente od in società chiunque, individualmente od in società con altri, gestisce un'azienda industriale, artigiana, commerciale, del credito e dell'assicurazione, è tenuto a farne denuncia ai competenti Uffici Coloniali dell'Economia Corporativa e gli Uffici medesimi de-vono provvedere di loro iniziativa alla re-gistrazione delle ditte e delle società che non presentino la denuncia o la presentino irregolarmente, salvo l'applicazione delle penalità stabilite al riguardo, penalità che vanno da un minimo di L. 20 ad un massimo di L. 2000. Il provento delle pene pe-cuniarie è devoluto al bilancio del Go-verno della Libia.

Il Governo della Colonia e le RR. Prefetture possono delegare agli Uffici Coloniali dell'Economia Corporativa poteri di vigilanza loro spettanti in materia economico-sociale e possono altresì deferire ai detti uffici la esecuzione di determinate attribuzioni e di particolari incarichi.
Gli Uffici Coloniali dell'Economia Col

porativa possono istituire delle sezioni nei capoluoghi di provincia compresi nella propria circoscrizione consigliare no anche istituire delegazioni com centri minori nei quali il movime

colo, comerciale, industriale o artigiano lo

Infatti gli Uffici, pur avendo circoscrirenda necessario. zione interprovinciale, hanno istituito od hanno in corso di istituzione Sezioni provinciali con circoscrizioni corrispondenti a quelle delle Presetture nelle quali non

hanno sede gli uffici. Così abbiamo due Uffici Coloniali dell'Economia Corporativa, l'uno a Tripoli e l'altro a Bengasi dai quali dipendono rispettivamente la costituenda Sezione provinciale di Misurata e la Sezione provinciale di Derna che funziona fino dall'istituzione dell'Ufficio Coloniale dell'Economia Corporativa dal quale dipende.

Per l'adempimento delle attribuzioni ad essi assegnate dal R. D. 29 aprile 1935, n. 2007 e per quelle altrimenti deferitegli ciascun Ufficio dell'Economia Corporativa è internamente ordinato in sezioni, tra le quali obbligatorie, quella dell'anagrafe, incaricata della tenuta del registro delle ditte, atti relativi ed informazioni, quella della statistica e quella della contabilità.

I regolamenti ed i ruoli organici del personale dei singoli Uffici Coloniali dell'Économia Corporativa e delle dipendenti sezioni sono stabiliti dai rispettivi Consigli dell'Economia ed approvati dal Governo della Colonia.

Ad ogni Ufficio Coloniale dell'Economia Corporativa è preposto un direttore, che sopraintende a tutti i servizi dell'ufficio stesso ed a quelli del Consiglio rispettivo. Ai sensi dell'art. 4, terzo comma del R. D. 29 aprile 1935, n. 2007, egli disimpegna le funzioni di segretario del consiglio generale, nonche quelle di segretario del comitato di presidenza e delle sezioni.

Tuttavia la regolamentazione del perso-nale degli Uffici Coloniali dell'Economia Corporativa dovrà essere riesaminata tenendo conto della riforma recentemente attuata nel Regno che divide detto personale in due categorie: personale governativo e personale di ruolo consigliare.

Infine per tutta la materia relativa agli Uffici Coloniali della Economia Corporativa, non disciplinata dal R. D. 29 aprile 1935 n. 2007, sono state richiamate in vigore, con decreto del Ministero dell'Afri-ca Italiana in data 9 febbraio 1937-XV, in quanto applicabili e fino a quando non sarà emanato il regolamento contemplato dall'art. 45 del citato R. D. 2007, le disposizioni regolamentari già vigenti per le cessate Camere di Commercio, Industria ed Agricoltura della Tripolitania e della Ci-

XXIV

### Gli Uffici provinciali di Collocamento

Non è concepibile l'attuazione di un ordine corporativo senza una disciplina della richiesta e dell'offerta della mano d'opera. Nello stato Corporativo Fascista tale disciplina è affidata agli uffici di Collocamento, regolati in base alle dichiarazioni XXII e XXIII della Carta del Lavoro che proclamano:

« Lo stato accerta e controlla il fenomeno dell'occupazione e della disoccupazione dei lavoratori, indice complessivo delle condizioni della produzione e del lavoro.

« Gli Uffici di Collocamento sono costituiti a base paritetica, sotto il controllo degli organi corporativi dello Stato. I datori di lavoro hanno l'obbligo di assu-

ta nell'ambito degli iscritti negli elenchi, con preferenza a coloro che apparten-gono al Partito ed ai Sindacati Fascisti, secondo l'anzianità di iscrizione ».

Gli sviluppi successivi della legislazione metropolitana sul collocamento e l'attività degli Uffici pubblici e gratuiti di Collocamento hanno dimostrato che gli scoprincipali che lo Stato si è proposto raggiungere con la creazione di detti

uffici sono di quattro ordini;

a) Sottrarre il disoccupato alla speculazione della mediazione privata del lavoro umano, diretta solo ad ottenere i massimi benefici finanziari per il mediatore, richiedendo a colui che è privo di lavoro il massimo sacrificio finanziario normalmente sproporzionato al posto offerto e collocandolo alle condizioni più basse possibili al fine di ottenere un adeguato emolumento da chi più può pagare: l'assuntore della mano d'opera. Forma delittuosa di commercio del lavoro umano, che ricorda i tempi dello schiavismo, che i regimi liberali e democratici tollerano tuttora ma che non poteva essere ammesso dal regime corporativo.

h) Controllare statisticamente il fenomeno dell'occupazione e della disoccupazione operaia, che è non solo funzione indispensabile per permettere il funzionamento degli Uffici di Collocamento, ma necessita per avere un indice della condizione della produzione e del lavoro. La statistica del collocamento è il barometro del benessere economico e sociale di

un popolo. c) Svolgere una funzione assistenziale nei riguardi dei disoccupati. « I-a disoccupazione non è ormai più, e forse mai è stata, un fenomeno appartenente in ogni caso alla patologia economica; in percentuali modeste, che però la quantità delle masse operaie sparse per il mondo traduce in cifre imponenti, la disoccupazione è un fenomeno inevitabile della economia moderna, che il progresso e provvidenze possono ridurre ma non eliminare, e del quale lo Stato deve quindi interessarsi e accuratamente » (Bottai).

Gli Uffici di Collocamento non possono quindi avere come fine di eliminare la disoccupazione nè hanno l'obbligo e la possibilità di trovare lavoro a tutti i disoccupati. Gli Uffici peraltro attuano una proficua opera assistenziale col seguire una rigida giustizia distributiva nella scelta per l'avviamento al lavoro dei disoccupati é segnalando alle organizzazioni sindacali ed all'autorità governative quelle categorie che si trovano, temporaneamente, periodicamente e continuativamente, in particolare disagio, affinchè gli organi governativi e sindacali competenti provvedano al riguardo con provedimenti adeguati come riduzioni di orari di lavoro, migrazioni, ecc.

d) Controllo sull'instaurazione del rapporto di lavoro, sul possesso del libretto di lavoro, sull'osservanza delle disposizioni di legge sulle assicurazioni sociali, ecc.; sono questi compiti di grande importanza e che gli Uffici di Collocamento esercitano naturalmente a ragione delle operazioni di collocamento di lavoratori e di iscrizione di disoccupati negli appositi elenchi. La qualifica con la quale un prestatore d'opera viene richiesto e collocato, corrispondente alla qualifica stabilita dal contratto collettivo della corrispondente categoria, stamere i prestatori d'opera pel tramite di bilisce automaticamente il salario minimo detti Uffici. Ad essi è data facoltà di scel- al quale viene ingaggiato il lavoratore.

Analogamente per quanto riguarda la data di assunzione. L'obbligo poi fatto al lavo. ratore dalla legge sul libretto di lavoro, di presentare cioè il libretto al visto dell'Ut. presentare clocamento per l'iscrizione nella ficio di Collocamento per l'iscrizione nella lista dei disoccupati, permette all'Ufficio di accertarsi se al momento dell'iscrizione in detta lista li in regola col pagamento delle assicurazioni sociali che gli permettono di beneficiare del sussidio per la disoccupazione involon. taria, segualando agli organi competenti la eventuali inadempienze.

Uffici Provinciali di Collocamento sono stati istituiti in tutte e quattro le provincie libiche e collaboratori comunali sono stati nominati in tutti i comuni. Tale isti tuzione peraltro è avvenuta, in considerazione dell'urgenza di regolamentare la materia, con semplici disposizioni governato. riali non essendo ancora stato emanato il provvedimento legislativo che dovrà disciplinare la domanda e l'offerta di lavoro ed stituire legalmente gli Uffici di Colloca. mento, quali organi governativi a carattere corporativo.

L'organizzazione attuale degli Uffici di Collocamento della Libia è peraltro pressochè analoga a quella del Regno.

L'Ufficio Provinciale di Collocamento ha sede presso l'Ufficio Coloniale dell'Economia Corporativa o presso la rispettiva sezione provinciale; esso si divide in Sezioni professionali, che hanno sede presso le rispettive associazioni sindacali dei lavoratori.

All'Ufficio di Collocamento è preposta una Commissione direttiva presieduta dal Segretario Federale del P. N. F., e composta in rapporto paritario dai rappresentanti le associazioni professionali interessate di datori di lavoro e di lavoratori, nel numero fissato dal decreto governatoriale di costituzione.

La Commissione direttiva ha il compito di sovraintendere all'Ufficio di Collocamento dal punto di vista sindacale.

Tutti i collocatori ed i funzionari dell'Ufficio di Collocamento provinciale e delle sue sezioni sono posti alle dipendenze di un unico dirigente nominato dal Governo della Libia su proposta della Commissione direttiva.

Il Dirigente potrà essere scelto fra i collocatori o fra i dirigenti sindacali; egli è alle dipendenze del Governatore della Libia e, per quanto riguarda la gestione amministrativa e tecnica dell'ufficio, esegue le direttive del Prefetto, Presidente del Consiglio Coloniale dell'Economia Corporativa e del Governo della Colonia; per quanto riguarda l'andamento sindacale degli uffici stessi, esegue le direttive del Segretario Federale, presidente della Commissione direttiva.

In particolare il dirigente ha i seguenti

a) dare disposizioni per la ripartizione delle richieste di mano d'opera ai collocatori sezionali, ai quali è riservata l'accettazione delle denuncie di disoccupazione e l'avviamento dei lavoratori della rispettiva categoria;

b) disciplinare le eventuali iscrizioni di un medesimo lavoratore a più sezioni dell'ufficio di collocamento;

c) dirigere l'andamento amministrati-

vo delle singole sezioni; d) vigilare sotto la direzione del Presi dente della Commissione direttiva e Prefetto, quale presidente del Consiglio Coloniale dell'Economia Corporativa, sull'andamento tecnico delle singole sezioni, dacale Centrale divenne organo del Contanti questioni interessanti la produzione dei dati siglio Nortenale divenne organo del Contanti questioni interessanti la produzione poi statistici della disoccupazione;

e) formulare eventuali proposte di semplificazione e di più razione attrezzatura degli Uffici di Collocamento.

I datori di lavoro hanno l'obbligo di assumere i prestatori d'opera cittadini italiani metropolitani disoccupati pel tramite degli Uffici di Collocamento. Ai datori'di lavoro è data facoltà di scelta nell'ambi-10 degli iscritti negli elenchi, con preferenza a coloro che appartengono al Partito Nazionale Fascista, ai Sindacati Fascisti, agli ex combattenti. All'uopo hanno facoltà di prendere visione degli elenchi e dei documenti esistenti nell'ufficio, che riguardano lo stato professionale di ciascun iscritto.

I datori di lavoro debbono, entro cinque giorni, denunciare i prestatori d'opera che per qualunque motivo abbiano licenziato o che si siano licenziati, all'Ufficio di Collocamento presso il quale crano iscritti, indicando il genere di attività in cui essi erano occupati e la durata del servizio.

I prestatori d'opera disoccupati debbono iscriversi nei modi e nei termini prescritti dai regolamenti interni di collocamento presso gli uffici medesimi competenti per territorio a seconda della residenza del prestatore d'opera, ed alla sezione competente per categoria o genere di produzione.

La iscrizione nelle liste deve essere seguita dalla sezione di collocamento secondo l'ordine cronologico di presentazione della richiesta.

Le disposizioni sul collocamento si applicano per quanto riguarda la assunzione ed il licenziamento dei lavoratori manuali, anche agli enti pubblici, escluso in ogni caso il personale comunque dipen dente dalle amministrazioni dello Stato, anche se aventi ordinamento autonomo.

La mediazione, anche se gratuita, da parte di privati, di associazioni o di enti di qualsiasi natura, per il collocamento dei prestatori d'opera cittadini italiani metropolitani disoccupati, è vietata, rispetto a quelle categorie di datori di lavoro e di prestatori d'opera per le quali vengono istituiti gli uffici di collocamento e nel territorio di competenza degli uffici medesimi.

#### XXV

### I Comitati intersindacali provinciali

I Comitati Intersindacali Provinciali sono stati istituiti presso le quattro Federazioni dei Fasci di Combattimento di Tripoli, Misurata, Bengasi e Derna.

I Comitati Intersindacali Provinciali, quali organi del Partito, hanno svolto la loro attività senza poter appoggiarsi ad un qualsiasi ordinamento, senza aver ri-

conoscimento ufficiale. Quale è infatti la loro attuale sistema-

zione giuridica? Nessuna. Nessuna come per gli analoghi Comitati Provinciali Intersindacali che fino a Poco tempo addietro hanno operato nel Regno.

La creazione di questi Comitati risale al 1927 quando il P. N. F. costitui il Comitato Intersindacale Centrale, dal quale dipendevano i Comitati provinciali intersindacali, allo scopo di impartire un unico indirizzo politico alle organizzazioni sindacali, Nel 1930 il Comitato Intersin-

siglio Nazionale delle Corporazioni, ottenendo quindi una sistemazione giuridica. I Comitati provinciali intersindacali rimasero alle dipendenze del P. N. F. senza alcuna sistemazione.

Sicche anche in Libia sono semplicemente organi del Partito con le seguenti attribuzioni comuni agli altri comitati provinciali del Regno:

a) controllo delle ripercussioni del-

l'azione sindacale nel campo politico; b) intervento presso le associazioni sindacali per promuovere sia l'adempi-mento dell'obbligo imposto dalla Carta del Lavoro di regolare, mediante contratti collettivi sia i rapporti di lavoro delle singole categorie, sia l'adeguamento dei contratti stessi alle superiori necessità della produzione;

c) intervento per la composizione delcontroversie, concernenti sia l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, sia la stipulazione di nuove condizioni di

d) intervento per la composizione di quelle controversie individuali di lavoro che rivestono particolare importanza o che abbiano riflessi politici;

e) svolgimento dei compiti politici, in apporto all'attività sindacale, che di volin volta verranno affidati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista su materie che non siano ancora disciplinate da leggi e da regolamenti.

I Comitati intersindacali provinciali sono oggi composti come segue:.

1) il Segretario Federale, presidente;

2) il vice prefetto;

3) i dirigenti delle unioni provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura, dell'industria e del commercio e degli esercenti una libera attività: professionali ed artisti ed artigiani;

4) un segretario.

Circa i rapporti tra i Comitati e gli altri organi corporativi locali in un articoapparso nel fascicolo dell'ottobre 1934 del Notiziario Corporativo della Libia, scrivevamo:

« Oggi dunque che in Tripolitania l'organizzazione sindacale di fatto è, nelle sue linee fondamentali, compiuta e che la sua regolamentazione giuridica è imminente, si affacciano nuovi importanti problemi che necessita affrontare rapida-mente per non frustare gli scopi dell'ordinamento sindacale che non può essere fine a se stesso ma deve perfezionarsi in un ordinamento sindacale corporativo.

Nel campo teorico tali problemi sono innumerevoli, nel campo pratico sono più limitati ma di più urgente soluzione. Sa-rebbe sommamente utile che questa rassegna che ha ospitato tutte le discussioni pro e contro il corporativismo coloniale iniziasse nelle sue colonne anche la trattazione di questi problemi particolari. Eccone uno finora mai trattato.

Esiste in Tripolitania una Camera di Commercio retta da vecchi ordinamenti assolutamente inadatti allo sviluppo attuale dell'economia locale, tanto bra imminente una sua profonda riforma.

bra imminente una sua profonda riforma.

Esiste in Tripolitania un Comitato Intersindacale, presieduto dal sub-commissario federale che raggruppa i rappresensario federale che raggruppa i rappresentanti di tutte le attività produttrici della tanti di tutte le attività produttrici della colonia e di tutti i fattori della producale di lavoro, prestatori d'opena zione (datori di lavoro, prestatori d'opera ed esercenti una libera attività), nel cui seno vengono trattate tutte le più impor-

coloniale e le cui conclusioni vengono poi prospettate alle autorità competenti. In-somma un Comitato Intersindacale che oggi è il vero centro al quale convergono tutti i rappresentanti delle attività pro-duttrici della Colonia, che è quindi un istituto di tale importanza che un ordinamento corporativo coloniale non può ignorare.

Come abbiamo accennato più sopra, la Camera di Commercio sta per essere tra-sformata in un Consiglio Coloniale delt Sconomia Corporativa, il quale a parer nostro è destinato a divenire il naturale organo corporativo locale.

cembra a noi, pertanto, che sia giunto il momento adatto per porre il problema dell'opportunità di sistemare il Comitato Intersindacale nel Consiglio Coloniale dell'Economia Corporativa, allo scopo di dare una unità di indirizzo economico a tutta la produzione coloniale. Nè è sufficiente affermare la inopportu-

nità di tale unificazione pel fatto che in Italia coesistono distinti i due organismi. In Italia invero tale necessità è sentica anche da taluni studiosi di discipline corporative, come il Miceli (Istituzioni ecc. -Edizione Secolo Fascista) che auspica che Comitati Intersindacali provinciali divengano organi dei Consigli Provinciali dell'Economia.

Ci si potrà obbiettare anche che con l'aprire su queste colonne una discussione sulla questione dell'inserimento del Comitato Intersindacale in un Consiglio Coloniale dell'Economia Corporativa, quando ancora questo Consiglio non è stato creato, significa esporre e discutere un problema senza possibilità di conclusioni nmediate e concrete.

Non è detto che ogni trattazione di un problema debba necessariamente concludere. Si può illuminare un oggetto mostrarne la sua composizione, illustrarne gli aspetti principali o particolari, pur senza sentenziare a quali usi dovrà essere desti-nato. Altri farà ciò. L'averlo però individuato ed illustrato non sarà stata peraltro

opera meno utile ». Recentemente nel Regno i Comitati Intersindacali Provinciali sono stati soppres-si e le loro attribuzioni devolute ai Comitati di Presidenza dei Consigli Provinciali delle Corporazioni. In Libia, viceversa, con foglio di Disposizione n. 816 in data 26 maggio 1937-XV, S. E. il Segretario del P. N. F. ha disposto che siano mantenuti in vigore i Comitati Intersindacali Provinciali con tutte le precedenti attribuzioni.

Come vedremo in seguito quando parleremo dei Consigli Coloniali dell'Economia Corporativa la fusione suddetta non è stata possibile in Libia, sopratutto per il grave difetto che presenta proprio l'or-gano consigliare che avrebbe dovuto sostituire il Comitato Intersindacale Provinciale: infatti il Regio Decreto 25 aprile 1935, n. 2007, ha stabilito la costituzione di Comitati di Presidenza dei Consigli Coloniali dell'Economia Corpora-tiva formati dai soli presidenti di sezione, privi quindi della rappresentanza paritetica tra i datori di lavoro e prestatori d'opera, che sola può permettere la obiettiva trattazione delle questioni di natura sinda-cale esercitate dai Comitati Intersindacali

Il giorno che si addiverrà ad una radicale riforma dei Consigli Coloniali dell'Econo-mia Corporativa della Libia anche la que-

ai prestatori d'opera del commercio in caso di malattia determinate prestazioni che ora esporremo e di alleggerire di alcuni oneri il datore di lavoro.

La Cassa, infatti, si sostituisce al datore di lavoro nel corrispondere le indennità dovute al dipendente prestatore d'opera in caso di malattia, conformemente a quanto è stabilito nel R. D. L. 13 novembre 1924, n. 1825, recentemente esteso alla Libia, sul contratto d'impiego privato oppure a quanto per tale titolo è stabilito dai contratti di lavoro.

La Cassa garantisce, inoltre, le maggiori provvidenze stabilite dallo statuto.

Le prestazioni che la Cassa corrisponde sono costituite:

a) da una indenintà pari a tante giornate di stipendio o salario per quanti sono i giorni di malattia accertati dalla Cassa;

b) dall'assistenza medica e farmaceu-

c) da altre eventuali forme di assistenza e di previdenza a favore dei prestatori d'opera iscritti e dei loro famigliari che venissero determinate dal Consiglio di Amministrazione.

L'indennità di cui alla lettera a) dell'articolo precedente viene limitata a 180 giorni consecutivi o complessivi per ogni periodo di 12 mesi. Tale periodo decorre dal primo giorno di malattia riconosciuta.

All'inizio del 1937 è poi stata costituita, a mezzo di contratti collettivi tra le Associazioni sindacali interessate, ed è entrata in funzione, la Cassa Mutua Malattie per i lavoratori dell'industria e dell'artigianato. Tale Cassa ha per ora istituito la sola sede di Tripoli ma è in corso di attuazione la sua organizzazione periferica. La Cassa aderisce alla Federazione Nazionale delle Casse Mutue dell'industria ed è sottoposta alla vigilanza del Governo della Libia.

E' imminente pura la costituzione della Cassa Mutua Malattie per i lavoratori dell'agricoltura, con giurisdizione su tutte le quattro provincie libiche ed aderente alla corrispondente Federazione di

Casse Mutue del Regno.

Con l'istituzione di questa ultima Cassa sarà completamente realizzata, per tutte le categorie Iavoratrici, la Dichiarazione XXVIII della Carta del Lavoro, che fa obbligo alle organizzazioni sindacali di provvedere, quando sia tecnicamente possibile, alla costituzione di Casse Mutue per Malattia col contributo dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera, da amministrarsi da rappresentanti degli uni e degli altri, sotto la vigilanza degli organi corporativi.

#### XXVIII

### Collegamento tra gli Istituti sindacali e corporativi della Libia e quelli metropolitani

Nel corso di questa esposizione dell'ordinamento sindacale corporativo abbiamo rilevato, ogni qual volta se ne ê mostrata l'occasione, le attribuzioni del Ministero dell'Africa Italiana nei confronti dei singoli istituti sindacali corporativi libici. A complemento di quanto sopra è opportuno richiamare l'attenzione del lettore sulla questione della completa autonomia del-l'ordinamento sindacale corporativo libico dall'ordinamento metropolitano (art. 2 del R. D. 29 aprile 1935, n. 2006).

Tale autonomia non deve essere con-

siderata in senso assoluto, ma nel senso che tra gli istituti sindacali e corporativi libici ed i corrispondenti istituti del Regno non devono intercorrere rapporti diretti, bensi vagliati attraverso il Governo della Libia ed il Ministero dell'Africa Ita-

fascista degli industriali;

5) il presidente della Condeda

fascista dei lavoratori dell'induaria 6) il presidente della Confedera

6) il presidente della Confedera
7) il presidente della Confedera
1 il presidente della Confedera

7) il presidente della Confederation (a) il presidente (a) il presidente della confederation (a) il presidente (

10) il presidente dell'Ente nazioni.

10) il presidente dell'Istituto nazionali presidente dell'Istituto nazionali previdenza sociale.

12) il presidente dell'Istituto nazioni fascista per l'assicurazione contro gli

13) il presidente del patronato nani

14) il presidente della Federazione a zionale fascista delle casse mutue di m

15) un rappresentante della Confede

16) il commissario per le migrazioni

17) il direttore generale per l'Africa il

18) il direttore generale per l'Africa Sa

rientale del Ministero dell'Africa Italian

tentrionale del Ministero dell'Africa la

19) il direttore generale degli italia

20) il direttore generale del lavoro, de

la previdenza e dell'assistenza del Mini-

21), il direttore generale delle associ

zioni professionali del Ministero delle Co-

22) un Ufficiale generale del Comando

23) un rappresentante del Ministro del

Per quanto sopra esposto l'ordinames

to sindacale corporativo della Libia vie

ne a saldarsi con l'ordinamento sindacak

corporativo metropolitano a mezzo del 60

verno della Libia o del Ministero dell'A

frica Italiana, a seconda delle rispettive

La Magistratura del Lavoro

XXIX

L'ordinamento sindacale corporativo

completa anche in Libia con quell'istituto tipicamente corporativo che è la Magistro

La dichiarazione V della « Carta » de

finisce la Magistratura del Lavoro l'organo con cui lo Stato interviene a regolare le

controversie di lavoro, sia che vertano sul

l'osservanza dei patti e delle altre norme

esistenti, sia che vertano sulla determina

Attribuiti alla competenza del nuovo co

zione di nuove condizioni di lavoro.

dice penale i reati contro l'ordiname

sindacale corporativo e contro l'economia

serrata, le irregolari prestazioni di lavoro

il sabotaggio, ecc. repressa insomma l'auto

in Libia lo Stato intervenisse per la riso luzione dei conflitti sorgenti in materia

rapporti collettivi di lavoro. La Magistratura del lavoro i consle che

corporativo del potere giurisdizionale

difesa di categoria necessitava che anchin I :

l boicottaggio, l'occupazione di aziende

pubblica; considerati reati lo sciopero,

Generale della Milizia volontaria per l

all'estero del Ministero degli Affari Estei

zione fascista dei professionisti e degli i

fascista della previdenza sociale;

nale per l'assistenza sociale;

fortuni sul lavoro;

lattie dell'industria;

la colonizzazione interna:

stero delle Corporazioni;

sicurezza nazionale:

porazioni;

le finanze.

tribuzioni.

tura del Lavoro.

fascista delle aziende del credito e

L'articolo 1 del R. D. 29 aprile 1935, numero 2006 afferma, intanto, che l'autorizzazione governatoriale alla costituzione di associazioni professionali deve essere accordata in armonia con l'ordinamento sindacale metropolitano, assicurando in tal modo che i due ordinamenti non si sviluppino con criteri troppo diversi tra loro.

L'art. 10 del D. M. 27 dicembre 1936, anno XV, stabilisce tassativamente che le associazioni professionali libiche, autonome nei confronti delle associazioni professionali del Regno ai sensi dell'art. 2 del R. D. 29 aprile 1935, n. 2006, « non possono comunicare direttamente con queste per ragioni inerenti alle proprie funzioni di istituti, ma dovranno svolgere gli eventuali rapporti esclusivamente pel tramite del Governo della Libia ».

Tali rapporti riguardano sia il mantenimento della necessaria armonia tra azione sindacale metropolitana ed azione sindacale libica, sia il disbrigo di tutte quelle pratiche di ordinaria amministrazione conseguenti la tutela degli interessi dei rappresentati appartenenti a categorie che per la loro speciale attività o per gli spostamenti cui sono soggette (gente dell'aria, gente del mare, addetti alla pesca del tonno, ecc.) creano interferenze di attribuzioni tra associazioni professionali metropolitane e libiche.

Quando le questioni presentano carattere di notevole importanza, tanto per il Regno quanto per la Libia, oppure si riferiscano all'emanazione di provvidenze legislative in materia di tutela del lavoro, di previdenza o di carattere sociale in genere, cioè questioni che eccedono la normale applicazione dell'ordinamento sindacale, allora la trattazione di tali argomenti e l'emanazione degli eventuali provvedimenti legislativi avviene pel tramite del Ministero dell'Africa Italiana il quale, ove lo ritenga opportuno, potrà sentire in merito il parere della Consulta tecnico-corporati va del lavoro istituita con R. D. 21 agosto 1936-XIV, n. 1872, presso il Ministero medesimo.

Tale Consulta dà parere:

a)sui contratti collettivi di lavoro e di impiego che il Ministero dell'Africa Italiana ritenga di sottoporre all'esame della Consulta stessa:

b) sulle provvidenze in materia di tatela del lavoro, di assistenza e di previdenza e su tutte le questioni di carattere so-ciale sulle quali il Ministro dell'Africa Italiana ritenga di sentirla;

c) sui provvedimenti di esecuzione previsti nell'ultimo comma dell'art. 19 del R. D. 29 aprile 1935-XIII, n. 2007. sui quali il Ministro dell'Africa Italiana ritenga sentirla.

La Consulta tecnico-corporativa del lavoro, il cui presidente è nominato con decreto del Ministro dell'Africa Italiana e può essere scelto fra i componeuti della Consulta medesima, è così costituita:

1) un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

2) il presidente della Confederazione fascista degli agricoltori;

3) il presidente della Contederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;
4) il presidente della Confederazione ha la competenza di risolvere le controve sie relative alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, sia che vertano sull'or

servanza dei patti e delle altre norme esistenti, sia che vertano sulla determinazio-

ne di nuove condizioni di lavoro. La Magistratura del Lavoro è stata istituita in Libia con il R. D. 29 aprile 1935, n. 2006, che stabilisce l'ordinamento sindacale della Libia; ed è un istituto fondamentale dell'ordinamento sindacale corporativo libico e come tale ne illustreremo la sua struttura in modo analogo a quanto abbiamo fatto per gli altri organi corporativi libici.

La Magistratura del Lavoro è stata istituita in seno alla Corte di Appello per la Libia. E' unica per tutta la Colonia. La Magistratura del Lavoro non è una giurisdizione speciale ma è la medesima Corte d'Appello che funziona come Magistratura del Lavoro, sebbene la sua funzione non sia sempre giurisdizionale ma a volte nor-

La Corte d'Appello della Libia funzionante come Magistratura del Lavoro è composta dal Presidente, da due giudici della Corte stessa e da quattro cittadini italiani metropolitani, esperti nei problemi della produzione, che vengono aggregati di volta in volta e scelti dal Presidente in un apposito albo di esperti formato ogni anno su designazione dei Consigli Coloniale dell'Economia Corporativa, Gli esperti formano parte integrante del collegio giudicante, quali veri e propri giudici, con voto deliberativo. Il procedimento sarebbe nullo ove mancasse la loro presenza, sia che la Magistratura del Lavoro decida una controversia collettiva, sia che decida in grado di appello per una controversia individuale del lavoro.

Nel processo deve intervenire anche il Pubblico Ministero e la decisione della Corte d'Appello funzionante come Magistratura del Lavoro è emessa dopo sentito il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni.

Come abbiamo detto precedentemente quattro cittadini esperti vengono, di norma, scelti in un albo appositamente predisposto dai Consigli Coloniali dell'Economia Corporativa. In casi eccezionali il Presidente della Corte di Appello, con il consenso delle parti, può, ai sensi dell'arti-colo 50 del D. M. 27 dicembre 1936, scegliere come esperti anche persone non iscritte all'albo.

Per la formazione dell'albo dei Consiglieri esperti della Magistratura del Lavoro i Consigli Coloniali dell'Economia Corporativa propongono, ciascuno per la propria circoscrizione, i cittadini da iscriversi, curando di ripartire i designati per gruppi e sottogruppi, secondo le varie spe-specie di imprese esistenti in Libia. Tali proposte sono trasmesse dai Consigli al Presidente della Corte d'Appello della Libia il quale, dopo avere assunte le necessarie informazioni ed apportate eventuali variazioni od aggiunte alle proposte suddette, compila l'albo dei consiglieri esperti. E' quindi opera del Presidente della Corte d'Appello la formazione dell'albo degli esperti poichè egli non è tenuto a seguire le proposte dei Consigli.

L'albo formato dal Presidente è affaso nella sede della Corte d'Appello e nella sede delle Prefetture di tutte le provin-cie libiche e del Comando del Territorio del Sud.

Il provvedimento del Presidente con il quale viene formato l'albo non è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso entro un mese dall'affissione con reclamo che deve essere notificato agli interes-

sati. Il reclamo però può riferirsi anche a questioni diverse dalla iscrizione, come ad esempio contro le esclusioni dalle proposte, in quanto la legge ammette, con disposizione lata, il reclamo « contro la formazione dell'albo ».

Poiche in materia di rapporti collettivi di lavoro i singoli non hanno alcuna ingerenza i reclami contro la formazione dell'albo degli esperti della Magistratura del Lavoro possono essere avanzati e-sclusivamente dalle associazioni professionali legalmente costituite.

I reclami sono sottoposti ad un parere della Corte d'Appello, espresso in camera di consiglio, sentiti gli interessati nelle loro deduzioni scritte intendendo per « interessati » tanto gli iscritti che gli esclusi dall'albo ed oggetto del reclamo, quanto le associazioni professionali che tale re-clamo hanno effettuato. La decisione sui reclami è devoluta inappellabilmente al giudizio del Governatore Generale.

Gli albi così modificati sono approvati con decreto del Governatore Generale.

Per essere iscritto nell'albo dei cittadini esperti sono richiesti i requisiti di età, di cultura e di condotta morale e politica, sta-biliti dall'art. 48 del D. M. 27 dicembre 1936-XV e cioè:

a) aver compiuto l'età di 25 anni; b) essere di condotta morale e politica specchiatissima ed illibata;

c) essere fornito di laurea universitaria o di altro titolo equipollente. Tuttavia, per questo ultimo requisito, si può fare eccezione per coloro che, per l'esercizio effettivo di una determinata attività, abbiano acquistata fama di singolare perizia in essa.

All'esercizio della funzione di esperto non vi è in linea di massima incompatibilità con impieghi pubblici come non ve ne

è per gli impieghi privati.

Tale incompatibilità peraltro può accadere di volta in volta ed il D. M. 27 dicembre 1936-XV offre al riguardo le necessarie garanzie con gli istituti della astensione e della ricusazione dei consiglieri esperti, nelle forme e nei modi indicati nell'art. 2 del citato D. M.

Sono di competenza della Magistratura del Lavoro tutte le controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro che concernono:

a) controversie che vertono sull'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e delle altre norme esistenti, sia che si riferiscano all'accertamento di esistenza sia che si riferiscano all'interpretazione « autentica » della disposizione;

b) controversie che concernono la richiesta di nuove condizioni di lavoro. Le controversie collettive di cui alla lettera a) sono quelle di cui all'art. 22 del R. D. 29 aprile 1935, n. 2006 e cioè:

a) inadempienza delle norme collettive da parte dei singoli rappresentati dall'associazione sindacale, soci o non soci, di cui risponde l'associazione competente qualora abbia omesso di fare quanto è in suo potere per ottenerne l'osservanza;

b) inadempimento da parte delle as-sociazioni degli obblighi assunti in pro-prio nel contratto collettivo oggetto della

c) mancata osservanza delle norme coltive da parte dei singoli rappresentati dall'associazione, qualora l'esecuzione del contratto sia stata garantita dall'associazio-ne medesima in qualità di fideiussore so-

d) discordanza nell'interpretazione del-le norme contrattuali da parte delle asso-

ciazioni sindacali che hanno stipulato il contratto collettivo nel quale sono contenute le norme controverse. La richiesta di nuove condizioni di la-

voro è avanzata normalmente dalle asso-ciazioni sindacali interessate ma tale facoltà può anche essere esercitata dal Pub-blico Ministero, ove l'interesse pubblico lo esiga, o da un curatore speciale nomina-to dal presidente della Corte d'Appello, nel caso che non esista una associazione legalmente autorizzata per quella categoria professionale rispetto alla quale è sorta la controversia collettiva.

Il principio della collaborazione tra categorie produttrici, che anima tutto l'ordinamento corporativo fascista, trova una affermazione anche nel campo della giusti-zia del lavoro con l'obbligo del tentativo di conciliazione che è fatto alle parti prima di adire la Magistratura del Lavoro.
L'organo al quale il R. D. 29 aprile
1935 n. 2006, affida il tentativo di amiche-

vole conciliazione è il Consiglio Coloniale dell'Economia Corporativa. Tuttavia è da tener presente che il citato R. D. fu predisposto quando la Libia era divisa in due governatorati, con due ordinamenti autonomi, allo scopo di creare un unico Consiglio per ogni governatorato. La fusione delle due colonie ha lasciato sussistere due organismi a circoscrizione identica a quel-la dei vecchi governatorati mentre le Associazioni sindacali sono tutte con giurisdi-zione sull'intero territorio della Libia ed i contratti collettivi hanno in genere la medesima competenza territoriale. Ne consegue che difficile sarà il determinare quale dei due Consigli sarà competente ad esplicare il tentativo di conciliazione tra associazioni e per contratti collettivi che riguardano anche l'altra circoscrizione consigliare. Sembra a nostro avviso che il tentativo di conciliazione in parola debba essere affidato ad organo diverso dai Consigli Coloniali dell'Economia Corporativa che sono organi periferici e precisamente all'organo corporativo centrale più adatto alla bisogna e cioè al Comitato Intersindacale della Libia (o Comitato Corporativo della Libia). Comunque ciò riguarda lo sviluppo avvenire dell'ordinamento sindacale corporativo libico ed esula dalla presente trattazione limitata all'esposizione degli istituti corporativi libici quali risul-tano dalla legislazione positiva vigente in

Il tentativo di conciliazione è dunque un presupposto processuale nelle controversie di lavoro perchè senza di esso non è possidi lavoro perche senza di esso non e possi-bile adire l'autorità giudiziaria competen-te. Le norme di procedura per i giudizi di competenza della magistratura del lavoro sono contenute nel capo V del D. M. 27 dicembre 1936-XV, e ad esso rinviamo il lettore per i maggiori dettagli che desiderasse in argomento.

Acconneremo invece alla sentenza con la quale si conclude il processo corporativo, sentenza che viene emessa sia quando il magistrato decide in tutto od in parte una controversia, sia quando per incompetenza o per qualunque altro motivo, dichiara di non poter decidere la contro-

Quando invece provvede intorno al processo, emette una ordinanza. Le differenze sostanziali fra sentenza

ed ordinanza sono le seguenti:

a) l'ordinanza è revocabile e modifi-cabile nel corso del medesimo processo dal medesimo magistrato che l'ha eme

b) l'ordinanza non è motivata, la sen- cevuta di ritorno. tenza lo è succintamente, osservato sem-

la sentenza può essere revocata dal mede-simo magistrato solo nei casi previsti dal ficio a cura della cancelleria mediante in-simo magistrato solo nei casi previsti dal ficio a cura della cancelleria mediante in-simo magistrato solo nei casi previsti dal ficio a cura della cancelleria mediante in-simo magistrato solo nei casi previsti dal ficio a cura della cancelleria mediante in-simo magistrato solo nei casi previsti dal ficio a cura della cancelleria mediante in-simo magistrato solo nei casi previsti dal ficio a cura della cancelleria mediante insimo magistrato solo nei casi previsti dal ficio a cura della cancelleria mediante in arbitri a norma degli antico di una copia a tutte le parti interesvio di una copia a tutte le parti interesvio di una copia a tutte le parti interesvio di una copia a tutte le parti interessate a mezzo di lettera assicurata con risate a mezzo di lettera assicurata con rivile.

Infine allo scopo di non escludere alpre il disposto dell'art. 60 del citato De- cun mezzo di soluzione giuridica delle controversie collettive di lavoro, il R. D.

La notifica della sentenza è fatta d'uf-La notifica della sentenza è fatta d'uf-controversie stesse si possono che

MARIO SCAPARRO

## Istituzione del Comitato Intersindacale della Libia

(D. IG. 17 luglio 1937-XV, n. 14040)

IL GOVERNATORE GENERALE DELLA LIBIA

Visto il R. D. legge 3 dicembre 1934, n. 2012, sull'ordinamento organico della Libia; Visto il R. D. 29 aprile 1935, n. 2006, sull'or-

dinamento sindacale della Libia;

Visto il proprio decreto n. 20921 in data 21 ottobre 1936-XIV con il quale veniva istituito un Comitato Intersindacale Coloniale allo sco-po di vigilare l'andamento dei prezzi sui mercati della Libia allo scopo di combattere ingiustificati inasprimenti della vita:

Visto l'art. 12 del D. M. 27 dicembre 1936-XV che stabilisce la facoltà governatoriale di costi-tuire un Comitato Coloniale Intersindacale per il coordinamento delle attività delle Associazioni sindacali fasciste ed in genere del movimento sindacale in Libia;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità e l'urgenza di modificare, in conformità al citato art. 12 del D. M. 27 dicembre 1936-XV, le attribuzioni e la composizione del Comitato costituito con D. G. 20921 del 21 ottobre 1936-XIV;

#### DECRETA:

ART. 1.

E' istituito un Comitato Intersindacale della Libia con sede presso il Governo della Li-

#### ART. 2

Il Comitato Intersindacale della Libia è chiamato a dare pareri nelle particolari seguenti

a) Attuazione ed integrazione dei principi contenuti nella Carta del Lavoro secondo gli sviluppi del sistema sindacale corporativo libico

e le esigenze della produzione;
b) Proposte di provvedimenti ed emanazione di norme concernenti la legislazione sociale

c) Tutela degli interessi di categoria per parte delle associazioni sindacali ed esercizio delle funzioni di interesse pubblico loro delegate dallo Stato a norma della dichiarazione IIIa della Carta del Lavoro;

d) attività assistenziale delle associazioni sindacali, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, del D. M. 27 dicembre 1936-XV e della dichiarazione VIII della Carta del Lavoro, esercitata direttamente o a mezzo di enti che operano sotto la loro vigilanza e controllo, con particolare riguardo alla osservanza dei principi contenuti nella legislazione sindacale e nella Carta del Lavoro circa l'iniziativa privata e la libertà di gestione delle aziende;

e) Rapporti fra le diverse associazioni sindacali ed enti parasindacali con organi ed istituti corporativi per l'esercizio delle attività dirette all'incremento, al coordinamento ed al perfezionamento della produzione, della cultura e dell'arte, ai sensi delle dichiarazioni VI e VIII della Carta del Lavoro;

1) Coordinamento della attività assistenziale demandata alle associazioni sindacali libiche con quella delle Opere Nazionali in Libia e con quella delle altre Opere assistenziali, promosse e svolte da enti parastatali o dal Partito Nazionale Fascista.

g) Questioni relative all'inquadramento sindacale delle varie categorie professionali;

h) Autorizzazioni e revoca di autorizzazioni alla costituzione di Sindacati Coloniali e di Associazioni Fasciste della Libia;

i) Direttive per la formazione dei bilanci dei Sindacati Coloniali e delle Associazioni Fasciste della Libia;

1) Propaganda scientifica e popolare dei principi informativi dell'ordinamento sindacale-corporativo libico; m) Disciplina delle contribuzioni sindacali;

n) Qualsiasi questione che interessi l'ordinamento sindacale corporativo che gli venga sottoposta dal Governo della Libia.

La richiesta del parere da parte del Governo della Libia nelle materie sopra cennate è fa-

Al Comitato Intersindacale della Libia sono altresi affidate le attribuzioni in materia di prezzi di cui al D. G. 21 ottobre 1936-XIV, nu-

Il Comitato Intersindacale della Libia è presieduto dal Segretario Generale della Libia e composto dei seguenti membri:

Il Direttore degli Affari Economici e Colo-

Il Direttore degli Affari Civili e Politici; Il Direttore degli Affari di Finanza;

Il Direttore degli 'Affari Generali e del Per

sonale;
Il Segretario Federale della Federazione Fa scista del Capoluogo della Colonia;

I Presidenti delle Associazioni Fasciste del datori di lavoro dei prestatori d'opera e degli e sercenti attività autonome della Libia;

Il Dirigente dell'Ufficio Coloniale Fascista della Cooperazione; Il funzionario preposto alla Sezione Economica Corporativa della Direzione degli Affari

Economici e della Colonizzazione; Altre persone, in numero non superiore a quattro, particolarmente competenti sulle que stioni d'organizzazione sindacale o in attività o discipline tecnico-giuridiche interessanti l'ordnamento sindacale corporativo della Libia, no. minate con disposizione governatoriale.

Esercita le funzioni di Segretario del Comitato un funzionario della Direzione degli Affari Economici e della Colonizzazione designato dal Presidente.

#### Art. 5.

Il Presidente del Comitato Corporativo della Libia:

a) convoca il Comitato e ne dirige i lavori; b) fissa l'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna riunione del Comitato;

c) ordina la trasmissione agli organi ed uffici interessati dei pareri che il Comitato dà al sensi dell'art. 2 del presente decreto, al fine di predisporre i provvedimenti — da sottoporre al l'approvazione governatoriale - per l'eventuale traduzione in atto dei voti espressi dal Comitato stesso;

d) dispone la pubblicazione dei prezzi stabiliti dal Comitato ai sensi dell'art. 3 del presente decreto.

#### Art. 6.

Il presente Decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Governo della Libia.

Dato a Tripoli, li 17 luglio 1937-XV. Il Governatore Generale

BALBO

(Pubblicato nel «Bollettino Ufficiale» del Governo della Libia in data 1º agosto 1937-XV.

### Inizio dell'applicazione delle norme per la gestione economica finanziaria delle Associazioni sindacali della Libia (D. G. 9 luglio 1937-XV, n. 13110)

IL GOVERNATORE GENERALE DELLA LIBIA mero 7497, n. 7498, n. 7499 e n. 7500 ebbe luogo visto il R. D. 29 aprile 1935-XIII. n. 2006 sul.

Visto il R. D. 29 aprile 1935-XIII, n. 2006 sul-Ordinamento Sindacale della Libia; Visto l'art. 20 del D. M. 27 dicembre 1936-XV;

Visto l'art. 20 del D. M. 27 dicembre 1936-XV; Visto il D. G. 21 aprile 1937-XV, n. 7383 re-lativo all'Ordinamento Amministrativo contabl-le delle Associazioni Fasciste; Considerato che il riconoscimento giuridico delle Associazioni Sindacali e dei Sindacati Co-lcniali ad esse aderenti, di cui ai DD. GG. del 21 aprile 1937-XV, n. 7493, n. 7485, n. 7496, nu-

Considerato inoltre che non sono state tuttora impartite alle Associazioni predette apposite istruzioni sulla realizzazione delle attività sull'estinzione del passivo e sulla devoluzione del patrimonio netto delle cessate Associazioni sindeceli di cetto. ni sindacali di fatto;

Ritenuto, pertanto, opportuno differire l'entrata in vigore del D. G. 21 aprile 1937-XV, nu-

Il termine per la concreta applicazione delle norme contenute nell'Ordinamento Ammini-strativo Contabile delle Associazioni Sindacali della Libia della Libia, approvato con D. G. 21 aprile 1937, anno XV, n. 7383, è fissato al 1º gennaio 1938,

Tripoli, li 9 luglio 1937-XV.

p. Il Governatore General BRUNI

## Consistenza e movimento degli associati e rappresentati dai Sindacati Coloniali aderenti alle Associazioni Fasciste della Libia - Situazione al 31 maggio 1937-XV

#### DATORI DI LAVORO

_	Associazione Fasc	cist	a d	egl	li In	du	stri	ali	de	lla	Lib	la	75						
		2	ESSE	RATI						RA	PP	RES	EN	TA	TI	37.11			THE STATE
		00		000	+			NU	OVI	CENSI	TI	1010	W.C.	C	ANCE	LLAT	CI .	-	
Numero d'ordine	SINDACATI COLONIALI	Situazione alla fine del mese precedente	Nuovi tesserati	Soel cossuti	Situazione al 31-5-37	Situazione alla fin del mese precedent	Per integrazione di censimento	Per inizio attività	Per passaggio da altra associas.	Per trasferimento in Colonia	Storni per errata attribuz, di Sind.	TOTALE	Per revisione di censimento	Per cessarione di	Per trasferimento dalla Colonia	Per passaggio ad altra associas.	Storni per errata attribus, al Sind.	TOTALE	Situazione al 31-5-3 (5 + 11 - 17)
		-1	2	3	4	5	6	7	. 8	9	10	21	12	. 13	14	15	16	17	18
1 2 3	dei costruttori edili, imprenditori di opere ed industriali affini degli esercenti industrie per materiali da costruzione. degli esercenti industrie alimentari ed agricole varie. degli industriali di vini, liquori, delle acque gassate, birra	106 14 16	_	1.1.1	121 14 16	216 41 51	13	111	111	111		13 -	111		111	111		111	216 54 51
5 6	e freddo	5 1 20 14		111	6 1 21 16	15	=		111	111	==	110	111	1111	1111	1111	1111	1111	23 15 38 40
8 9 10		9 20	-3		12 22	13 35 38	-2	1111	111	11.1		- <sub>2</sub>		111	111	111	111	111	13 37 38 32
11	dei dirigenti aziende industriali	13 91	13	=	13 104	32 2257		-	I	-	Ξ	-	=	E	Ξ	Ξ	Ξ	=	2257
	Totale Industriali	313	37	-	350	2799	15	-	1-	1-	1-	15	-	1-	1	!-		-	2814
	Associazione Fasci	sta	de	i C	on	ıme	erci	ian	ti c	lell	a I	ldh	a					313	
11 12 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	dei commerc. di legumi, cercali, foraggi, prodotti agrari dei panificatori ed affini dei commercianti di prodotti ortofrutticoli e di fiori. alberghi e turismo degli esercizi pubblici degli agenti e rappresentanti od ausiliari del commercio dei rivenditori di generi di monopolio dei commercianti di olli, vini e prodotti affini dei commercianti di zootecnica e prodotti della pesca dei commercianti droghieri di salumi e alimentari vari, latte e derivati dei commercianti di prodotti tessili o di generi di abbigliam.	33 40 33 33 160 102 41 108 79 164 67 34	3 10 24 6 3 10 14 21 26	1 1111111	36 35 38 43 184 108 44 118 93 183 93	42 45 63 46 187 193 70 137 106		11111111	111111111111111111111111111111111111111	THE RESIDENCE	THEITHE	21 - 1 28 - 1	11111111	11,11,111,111	11111111111111	111111111111111111111111111111111111111	1,21111111111111	-5	42 40 63 50 208 195 70 137 107 222 118 43

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	deli commercianti di prodotti ortotrutticon e di nori alberghi e turismo degli esercizi pubblici degli agenti e rappresentanti od ausiliari del commercio dei rivenditori di generi di monopolio dei commercianti di olii, vini e prodotti affini dei commercianti di zootecnica e prodotti della pesca dei commercianti di generi di salumi e alimentari vari, latte e derivati di commercianti di prodotti tessili o di generi di abbigliam dei commercianti del libro, carta ed affini deli commercianti del libro, carta ed affini degli orafi, argentieri ed affini e dei commercianti del vetro, ceramica e prodotti artistici dei commercianti del ferro, metalli, macchine e derivati, di automotoc, e access, di olii minerali, carbur, e lubrific, dei commercianti di prodotti chimici, dei commercianti di materiale da costruzione di legno, mobili ed affini e di combustibili solidi degli spedizionieri e dei magazzini generali dei venditori ambulanti dei dirigenti aziende commerciali delle aziende del credito e assicurazione	33 160 102 41 108 79 164 67 34 24 60 11 37 34 20 11	10 24 6 3 10 14 21 26 - 3 21 8 4 2 - 11 14	1 1111	44 118 93	70 137 106 194 118 42 36 84 28 62 43 41 15	- 1 28 - 1 - 2 4	THE RESTRICT	THE RESTRICT	HILL II F EN HILL	THE RESERVE	21 - 1 28 - 1 - 2 4 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	11111 11 1 11 11111	111111111111111111111111111111111111111	THE U THE THE	HILL DE LEE THEFT	HILL HILL HILL	111111 111 1 11 111111	500 2088 1957 700 137 107 2222 1188 43 36 66 44 41 1.1.1
20	delle aziende dei credito d'accident	1105	161	6	1260	1568	62		1	-	-	62	-	-		1, 1	5	5	162
100						161 18 74		200	STATE OF THE PARTY.	THE RESERVE	100	-							

### ciazione Fascista degli Agricoltori della Libia

1	dei proprietari, concessionari ed affittuari conduttor	i. diretti	30 10 22 15		140	420 — 388 — 20 — 838 —	FILE	111	111	111	111	- 1 - 1	111	111	 111	111	388 20
21	dei proprietari, concessionari ed affittuari coltivatori dei proprietari, concessionari ed affittuari coltivatori dei dirigenti di aziende agricole	1	55 28	8 -	183	838 -		-		1		=	-	-	-		828

#### LAVORATORI

cista del Lavoratori dell' industria della Libia

Associazione	43. Sept 3			The second			200	2000	Maril	041	- 3	11	-	1	-	5	236
	17	12		29 238	17	100		2		286			-	-	-	-0	286
dei lavoratori dell'abbigliamento e della industria tessile .	12	10	1	14 93	1				-	94	-	-	-	-	-	-	94
	9	0	-	119 471	55	-	14	_	P.	526	-	-		1		1	025
dei lavoratori della alimentazione	81	30	1	7 80	5	1	-		-	86	-	2	-	-		1	9000
Al dei lavoratori dei leguo b mono	753	395		1184 3504	379	=	-	-	-	3883	-15	1100		200			508
El dei levernieri della divisioni della divisioni della della della della divisioni della della divisioni della de	81	21	-	102 482	37	-	72	-		956	1			1	E SEE		250
6 dei lavoratori dell'edilizia de meccaniche e metallurgiche	4	4	-	8 248	2	-				-53						-	53
71 dei lavoratori delle imme	2	12	-	14 40	7.9								-	STORE .	C.E.		LAS
		-		86 463	24					487	-	1	-	-	-	-	487
	64	23	1	55 160	10		14	-		170	-	1	-	-	ANIME		199
10 degli autoferrotramvieri, degli autori vari servizi ausiliari del traffico e doi trasporti vari servizi ausiliari del traffico e del mare e dell'aria	44	11	-			-		No.					200		STATE OF THE PARTY		0577
servizi ausiliari del traffico e dei trasporti del arria.  11 dei lavoratori dei porti, della gente del mare e dell'aria.	1088	954		1617 6048	, 536	. 1	-	-		6985	3	3	No.		36		STATE OF
dei lavoratori dei porti, della garria lavoratori dell'Industria	1000			T. T.		3,00	0000	STORY.									

L A  Associazione Fascista dei	T	ESSE	RATI	-	-		NU	OVI	R A DENSI	P P TI	RES	EN	C	ANCE	LLAT	1
SINDACATI COLONIALI	Situazione alla fine del mese precedente	10 Nuovi teaserati	Soci cessati	Situazione al 31-5-37	Situazione alla fine del mese precedente	Der integrazione	Per inizio attività	Per passaggio da altraassociuz.	2	O Storni per errata attribuz. di Sind:	TOTALE	Per revisione di censimento	Per cessazione di	Per trasferimento	Per passaggio ad altra associaz.	Storni per errata
degli addetti alle case di deposito, vendita e spedizioni . dei lavoratori del commercio alimentare . dei lavoratori del turismo e dell'ospitalità . degli addetti ad agenzie e studi professionali . dei lavoratori del credito e dell'assicurazione .  Totale lavoratori del commercio .	134 38 288 49 34 543	19 17 - 2 65	3 - 13 1 - 17	57 292 48 36 591	57 65 1552	111111		111111	1111111	-17111111		18 - 10 - 28		3 -13  - 16	:	111111
Associazione Fascista dei Lavoratori dell'Agricoltura della Libia    degli impiegati tecnici ed amministrativi di azlende agri-   cole e forestali   17   15   32   82     3   8     2   2     dei coloni e mezzadri   560   240   800   3068     5     2   2     dei salariati e braccianti e delle maestranze specializzate agricole, zootecniche e forestali   1125   320   1445   883     -   -   5   -   2   -       Totale lavoratori dell'agricoltura   1702   575   2277   4033     -   -   16   -   4   2      Associazione Fascista dei Professionisti ed Artisti della Libia																
dei medici dei farmacisti e chimici dei farmacisti e chimici dei veterinari dei veterinari degli ingegneri e architetti dei geometri e periti industriali degli avvocati e procuratori dei dottori in economia e commercio dei ragionieri e periti commerciali dei tecnici agricoli degli autori, scrittori e giornalisti delle belle arti e musicisti  Totale dei professionisti ed artisti	44 7 12 - 40 - 24 5 4 23 5 3 167	Pro - 2 1 - 4 37 1 1 2 13 8 13 82	) (e: 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	444 9 133 	74 166 24 12 80 104 34 70 25 41		2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		sti	del	2   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -	-:	a 111111111111111111111111111111111111	111111111111111111111111111111111111111	111111111111111111111111111111111111111	This fact that it is
legno ferro e metalli . installatori d'impianti . sarti e abbigliamento . cuoio e calzatura . orafi, argentieri e orologiai . ceramisti, decoratori e affini . fotografi, grafici e affini . marmo e pietra . parrucchieri, barbieri e affini . mestieri vari .  Totale artigiani .	52 59 65 36 25 9 21 16 5 49 51 55	10 10 13 7 18 3 6 2 2 2 2 8 1	THE STATE OF	62 69 82 43 43 12 27 18 7 77 52 69	189 191 194 186 143 27 58 24 56 157 233	- 8 - 5 6 1 1 - 1 3 - 14	Principital	de	lla	LIB - I - I - I - I - I - I - I - I - I -	- 8 - 8 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	-		111111111111111111111111111111111111111	THITTHE	Thurmanit.

# AL 31 MAGGIO 1937-XV

-		AU
	Datori di Layoro	
1 2 3	degli industriali	DESCRIPTION OF STREET
139	Lavoratori	A
5.6	dei lavoratori dell'industria del lavoratori del commercio 543 65 17 591 1552 537 3 3 - 28 - 44 4 4 - 64011 dei lavoratori dell'agricoltura	1
2	Esercenti Attività Autonome	
	lei professionisti ed artisti	
1	Totali	

# Movimento delle migrazioni di lavoro in Libia

Movimento del mese di maggio 1937 - XV

CATEGORIE DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE	e Imu	VIME tramit per la Co igrazio Regu-	te del	M IGR. Commigrazione izione Em	isaaria ni intern igrazio	n me	entoali immigra	servanza delle-	11.	ontnall emigra-	servanta delle me sulle migra-	1	in	Totale migrazioni			Totale internation!	
DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE	Uomini	Donne	Totale 3	Uomini O le a	Regnitre Co	Totale   eluoy	Uomin! Rve	Denne l'o	Totale zioi	Comini Br	Donne I'es	Totale   slor	Uomini	Donne	Totale	Tomini	Donne	1
I. Agricoltura:  1 - impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali  2 - coloni e mezzadri  3 - salariati e braccianti e maestranze specializzate agricole, zootecniche e forestali  Totale I Sezione  II. Industria:  1 - lavoratori dell'abbigliamento e dell'industria tessile	- 23 13 36	2		21	-	- 9 12 21	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	110111			23 13 36	_ _ _ _ _	23 13 36	- 9 12 21 14	1: 1: 5	9 12 21
2 - lavoratori dell'acqua, gas, elettricità 3 - lavoratori dell'alimentazione 4 - lavoratori dell'alimentazione 5 - lavoratori della carta e della stampa 6 - lavoratori dell'alizia e delle industrie estrattive 7 - lavoratori delle industrie meccaniche e metallurgiche 8 - lavoratori della pesca 9 - lavoratori del vetro, della ceramica e dell'industria chimica	6 -33 - 163 38 124 -	141 141	163 38 124	7 14 - 271 49	11111	7 -14 - 271 49 2	-	1111 1 11 1	1111 4 11 1	11-17-17-11-1	1111 1 1111	111111111111	6 33  163 38 124	1111 1 11 1	6 -33 -163 -38 124 -	7 14 - 271 49 271		7 14 - 271 49 2
10 - Lavoratori dello spettacolo a) artisti di teatro, riviste e varietà b) sportivi professionisti c) attori e tecnici cinematografici d) orchestrali e bandisti e) impiegati, tecnici ed operai dello spettacolo 11 - autoferrotranvieri, autisti e addetti ai servizi ausiliari del traffico e trasporti vari 12 - lavoratori dei porti e gente del mare 13 - Gente dell'aria	50   18 13	1111 1 1 11	18		111.1 1.11	600 		1111 1 111	111111111111	1111	14111111111	THE SECTION	50 — — — — — — — 18 — 459	- - - - - - - 2	50    18 13  461	60 - - 2 - 22 29 - 470	1111 1 1 11 5	60
Totale II Sezione  III. Commercio:  1 - addetti alle case di deposito, vendita e spedizione  2 - lavoratori del commercio alimentare:  a) panettieri e doicieri  b) alimentari vari  3 - lavoratori del turismo e dell'ospitalità:  a) barbieri ed affini  b) alberghi, turismo ed affini  e) portieri  4 - addetti ad agenzie e studi professionali  5 - lavoratori del credito e dell'assicurazione	17	26	4811 -	29	34	68	5			1 1 1 1 1 1 1 1 1		. 1 11 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	17 - 26	26	- 5 4 43 - - - - 53	5 8 29 — — — — — — 42	34	5 8 63 - - 76
Totale III Sezione Totale generale	521	ELECT	1	30		9 57			1	1	-	-	521	28	549	533	39	579

Prospetto comparativo per mesi ed anni al movimento migratorio da e per la Libia

	del	mov	vime:	nto	TOTA	LIF	INE	MESI					TOTALE
		Pabbraia	Marzo		DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE	CONTRACTOR OF STREET	ROADS BUTTONES	Agosto	Setromb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.	
1936 Immigrati Emigrati Differenza 1937	Genualo  245 138 + 132 627 238 + 389	173 86 + 86 717 562	588 148 + 145 597 976	685 245 + 440 692 877	584 396 + 188 549 572	269 358 — 89	230 597 — 347		100	496 877 + 59	538 341 + 191	491 673 — 181	4865 3951 + 914

## Attività degli Uffici Provinciali di Collocamento della Libi e stato della disoccupazione metropolitana

A decorrere dal 1º gennaio 1935 XIII, la rilevazione dei dati è stata iniziata in Libia a mezzo degli Uffici Provinciali di collocamento di Co collocamento di cui si è detto sopra.

Si rammenta che i dati pubblicati si riferiscono esclusivamente ai cittadini italiani metropolitani.

### Situazione al 31 maggio 1937-XV

		MOVIMENTO DEGLI OPERAI ED IMPIEGATI ISCRITTI PRESSO GLI UFFICI DI COLLOCAMENTO Disponibili Iscritti Collocati nel messe per disponibili alla fine disponibili nel messe per disponibili														tori dispo-	nibili ma da non considerarsi disoc-		Iscri		1=	fatte dai da- lavoro senza	l'osservanza delle norme sul colloc.	degli ope-	alla fine	-	degli ope-	proced.
CATEGORIE DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE	de	ponib a fin l mes ceden	90	dr	eritt irant mes	0		lloca nel nese			iese . re	per sid.	dis	Cotale ponib ne m	ili	-	consider	cupati.			Even		l'osserv	Numero	soccupati alla fi	del mes	Numero raf totalu	del mese
	uomini	donne	totale	nomini	donne	totale	nomini	donne	totale	uomini	donne	totale	uomini	donne	totale	nomini	donne	totale	nomini	donne	nomini	donne	totale	uomini	donne	totale	donne	1000
I. Agricoltura:  1 - implegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali .	3	-	z	1		1			į	. 1	_	_	3	_	3	_	_	-	3 -		3 -	_	_	_	_	-		
2 - coloni e mezzadri	10	-	10	1	-	1	8	-	8		-	-	3		3	-	-	-			-		-	3	-	3	10 -	10
e forestali	100	200 200	FEET STATE	35	-	6	12	-	12		_	-		200 200		200 200		200 200			3 -	-	_	6	_	6	6 -	6
II. Industria:  1 - lavoratori dell'abbigliamento e del- l'industria tessile	13				3	13	11	2	13	-	_	-	12		16	_	_	_			_	-	_	12	4	16	13	3 16
2 - lavoratori dell'acqua, gas, elettricità 3 - lavoratori dell'alimentazione 4 - lavoratori dell'arredamento	12 2 86 3	=	12 2 86	1		8 1 64 2		- 2	12 2 81 4	27	=	27	1 42 1		1 42 1	-	_	-			5		-5	7 1 37	- 1, -	7 1 37	12 - 2 - 86 -	12 2 86
5 - lavoratori della carta e della stampa 6 - lavoratori dell'edilizia e delle indu- strie estrattive	703	100	703	774	-	774			888		-	53			536	227		227		-	27	_	27	282	- 2	282	3 1	461
e metallurgiche	119	The second of	119	56 1	=	56 1	73	1-1	72 —	20 —	-	20 —	83	=	83 2	-	=	-	-	- -	-	=	_	83 2	=	83 1	13 -	113
dell'industria chimica	100	1		-	-	_		1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	_	-	-	-
b) sportivi professionisti c) attori e tecnici cinematografici d) orchestrali e bandisti	-	=	- 1	-1		- 2			- 2	111	_			- 1	- - 1	=	-				_	_		-	-	- 1	=	
e) impiegati, tecnici ed operai del- lo spettacolo	-	-		-	-	-	-	S. Long	2	-	100	-	-	-	_	-	-	1	_	-	-	-		-	-	-	-	1
trasporti vari  12 - lavoratori dei porti, gente del mare e dell'aria	60	1834	60		-	18	6		6	_		-	72		72		-	J		-	- 2	-	2		-	70	55 -	55
Totale IT Sezione III. Commercio: 1 - addetti alle case di deposito, vendi-	1000	4	1007	935	5	940	1077	4	1081	102		102	N Car	100	Dist.	128	-	 227	_		34	_	34	3 498	5 5	503	49	4 753
ta e spedizione .  2 - lavoratori del commercio alimentare: a) panettieri e dolcieri		17	74	23	3	26	21	9	30	-	-	100	59	11	70	-	-	1	1 -	-	1 _	-		58	11	69	50	58
b) alimentari vari	2		2		028		-		-	-			8 2		8 2		-	1.1			+	_	-	8 2	-	8 2	2	2
a) barbieri ed affini	14 -		6 20 —	8 -	3	11 -	6 -	1 5 -	3 11	- 2	1	3	5 14	-3	5 17		-	11	=	- -	-		-	5 14	-3	5 17	13	6 19
4 - addetti ad agenzie e studi profes- sionali 5 - lavoratori del credito e dell'assicu-	15	1	16	3	2	5	4	1	5	3		3	11	2	13	-			-				1	11	2	13	15	1 16
Totale III Sezione	1	1000	100000	100000	1000	1500000		Colored to	100	1		- 6	99	_ 16	115	101	-	1	1-		1 -		No.	98	 16 J	-	88 1	
Totale generale	1119	228	1347	1980	14	994	1122	20	11142	107	1	108	870	221	1091	427	1-	427	4-	-	4 34	_	34	605	21/6	326 8	4.	9 872 P

### Prospetto riassuntivo e comparativo, per mesi, dello stato della disoccupaz, metropolitana in Libia dal gennaio 1935 in po

ANNO	2		Contract of	1	TOTA	LIA	FINE	MES	E		A STATE OF THE PARTY OF		MI
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANN
1935	326	361	383	444	524	560	667	612	581		10000		474
1936	417	289	272	181	275	321	387	437	531	426	421	421	368
1937	311	324	633	873	853		4	4450	931	470	377	353	.511

# Giurisprudenza coloniale del lavoro

#### Rescissione di contratto - Pagamento ore di lavoro straordinario.

(Corte d'Appello della Libia - Valenzi, Presidente - Casoli e Materazzo, Consiglieri - Amedeo Enrico contro Colombo Giulio - 24 mar-

Amedeo Enrico assunto ii 23 gennaio 1934 da Colombo Giulio con mansioni di tappez-ziere in base ad un contratto scritto di lavoro, con scadenza al 30 novembre 1936 e median-te una retribuzione giornaliera di lire 25, presentava in data 12 aprile 1936 un ricorso al quale era in corso l'esecuzione del contratto, lamentando che il Colombo non gli avesse corrisposto la paga per il lavoro straordinario effettuato nei giorni feriali ed in quelli festivi, nè gli avesse fatto godere tutte le ferie spet-

Nella fase conciliativa l'intimato Colombo contestava la pretesa dell'operaic facendo richiamo ai patticontenuti nel contratto, e rimesse le parti alla sede contenziosa, l'istante deduceva una prova testimoniale alla quale si opponeva il convenuto esibendo copia notarile del contratto. In ordine poi alla richiesta delle ferie, rilevava che alcuni giorni prima l'A-medeo aveva usufruito di metà del periodo spettantegli, epperciò chiedeva il rigetto della domanda con la rifusione delle spese. Il Tribunale con sentenza del 28 luglio 1936,

dopo aver poste in evidenza le pattulzioni ri-sultanti dal contratto ed in particolare l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere la mercede anche per i giorni festivi e l'obbligo del prestatore d'opera di lavorare « senza restrizione di tempo e senza alcun compenso specia-le di sorta » ritenendo compensato l'eventuale lavoro straordinario con la maggiore retribuzione, respingeva la domanda e condannava

buzione, respingeva la domanda e condannava l'Amedeo alle spese del giudizio.

Con atto 23 agosto 1236 il soccombente interponeva appello avverso la suddetta sentenza, chiedendo l'accoglimento delle sue istanze, che in fatto non sarebbero state contrastate dalla parte avversaria, con la condanna del Colombo al pagamento di lire 3.315,63 interessi e

In subordine deduceva una prova testimo-

La difesa del Colombo sulla richiesta di pa-gamento delle ore straordinarie si riporta alle considerazioni fatte dal Tribunale ponendo in rilievo il carattere saltuario delle mansioni svoite dall'appellante. Si opponeva poi alle altre richieste instando pel rigetto dell'appello e per

La controversia non ha avuto una corretta soluzione perchè si è mancato dal primo giu-dice di applicare la norma contenuta nell'ar-ticolo 5 del R. D. L. 15 marzo 1923 giusta la costante interpretazione edi Supremo Colle-gio.

costante interpretazione edi Supremo Collegio.

Non vi è dubbio intanto che il contratto intercosso tra il Colombo e l'Amedeo, nonostante il richiamo delle leggi e consuetudini vigenti in Colonia, vada regolato in conformità delle disposizioni emanate nel Regno per la materia del lavoro anche prima della loro estenzioni emanate nel Regno per la materia del lavoro anche prima della loro estenzioni sione in Libia: valgono le considerazioni svolte nella sentenza 8 maggio 1936 di questa Corte (Società Teatrale di Bengasi — Rinzivillo Creste) in base alle quali si può concludere sulla scorta di molte decisioni giudiziarie che in Libia «il regolamento dei rapporti di iavoro secondo le norme contenute nella patria legislazione, si è ripetuto in modo uniforme e costante con caratteri di generalità e di obbitatante con caratteri di generalità e di obbitatorietà così da dare vita ad una vera e propria consuetudine commerciale».

Il contratto, nella parte che interessa, dice testualmente «il sig. Colombo corrisponderà testualmente «il sig. Colombo corrisponderà estualmente «il sig. Colombo corrisponderà el predetto signor Amedeo una parte fissa di al predetto signor Amedeo una parte fissa di al predetto signor Amedeo una parte fissa di al predetto signor al impegna di prestare ed ancora «L'Amedeo si impegna di prestare incondizionatamente la sua opera... senza reincondizionatamente la sua opera... senza reincondizionatamente di luogo e senza alcun com-

penso speciale di sorta»

Qualunque possa essere stata la volontà dei contraenti in ordine al limite orario di lavoro, per l'articolo 5 della citata legge, il lavoro straordinario doveva essere compensato a parte e remunerato con un aumento di paga al 10%, ed è nulla ogni pattuizione contraria, su quella del lavoro ordinario, non inferiore come dispone il successivo art. 8.

Nel caso presente non vi è che una determinazione globale, che non può riferirsi se non alla remunerazione del lavoro normale fissato in otto ore giornaliere.

La prefissione del compenso non è certo nul-

in otto ore giornaliere,

La prefissione del compenso non è certo nulla ma è necessario che il lavoro straordinario sia retribuito separatamente e non sia inferiore al 10% della paga giornaliera (Cass. Sez-II 13 febbraio - 11 marzo 1936 Poderosi contro Paggi - La Mag. del lavoro 1936, 768).

La legge dunque seguita dalla costante interpretazione della Suprema Corte, esige che la corresponsione in esame sia regolata con criteri di assoluta autonomia rispetto al salario ordinario, così da impedire che il prestatore d'opera possa preventivamente vincolare il proprio lavoro a condizioni vessatorie, e si da consentire nel contempo il controllo sulla misura dello straordinario corrispettivo.

Se il ragionamento dei Tribunale è impec-

misura dello straordinario corrispettivo.

Se il ragionamento del Tribunale è impeccabile per quanto si attiene al lavoro festivo, che per ammissione delle stesse parti ha avuto una durata di poche ore, lo stesso non può dirsi per la nona ora feriale. Male ha fatto il datore di lavoro a fissare un salario unico ed è logico che non possa invocare il consenso dell'altra parte, quella proprio in favore della quale è stata detta la legge; perchè trattasi di disposizioni di ordine pubblico.

Nè appare fondata la considerazione del Colombo circa la natura delle mansioni svolte dall'Amedeo non occupanti costui per tutta la giornata: la tabella delle occupazioni discontinue approvata col R. D. 6 dicembre 1933 numero 2657 ha carattere tassativo, ed in essa non è compresa quella di materassaio tappezziere. Non vale quindi affermare che il lavoro fu intermittente, quando la specifica occupazione dell'Amedeo non è indicata in detta tabella.

Poiché dunque non è riconosciuto dalla par-te appellata che l'appellante abbia prestato al-cun lavoro straordinario, è necessario far luogo alla prova testimoniale articolata dall'Amedeo nella comparsa 13 maggio 1936 limitatamente al primo capitolo, giacchè sul punto del lavo-ro festivo nessuna mercede è dovuta, esten-dendo però al termine del contratto il perio-do utile ai fini del del detto accertamento. Del pari irrilevante è l'altra prova dedotta

do utile ai fini del del detto accertamento.

Del pari irrilevante è l'aitra prova dedotta dallo stesso Amedeo in questa sede, perchè non sussistono ragioni idonee per dichiarare la risoluzione del contratto, che del resto ha avuto la sua piena esecuzione, esaurendosi la responsabilità del datore di lavoro nell'obbligo di corrispondere la mercede per le ore straordinarie.

Può rimettersi la causa per l'espletamento del mezzo istruttorio e per le definitive pronuncie innanzi al primo giudice (art. 492 c.p.c.), il quale provvederà pure sulle spese del presente giudizio.

In riforma della sentenza 28 luglio 1936 del Tribunale di Bengasi, ed interlocutoriamente pronunciando sull'appello 23 agosto 1936 pro-posto da Amedeo Enrico avverso detta sen-tenza, respinta allo stato ogni contraria istan-za, ed eccezione, così provvede:

1) Rigetta la domanda di risoluzione del

Licenziamento-Pagamento ore di lavoro straordinario.

(Corte d'Appello della Libia - Valenzi, Pre-sidente - Casoli e Materazzo, Consiglieri - Ma-gliulo Luigi contro Società Elettrica Colonia-le Italiana - 12 aprile 1937-XV).

Magliulo Luigi, alle dipendenze della Società Elettrica Coloniale Italiana dal luglio 1925 con mansioni di magazziniere e di procuratore legale, veniva licenziato nel febbraio 1935 e, polchè in sede sindacale la liquidazione offerta dalla ditta in L. 5100 non lo aveva soddistatto, con atto di citazione del 6 giugno 1935 conveniva la detta società innanzi al Tribunale di Tripoli per il pagamento di complessive lire 28,955 così distinte: L. 8330 per anzianità, pari a dieci mensilità di stipendio; L. 2400 per preavviso di tre mesi, L. 1600 per ferie non godute; L. 14625 per 450 ore di lavoro straordinario dall'ottobre 1927 al maggio 1934 e L. 2000 per mancati aumenti biennali.

La società convenuta respingeva ogni richiesta richiamandosi agli accordi convenuti nel contratto di lavoro debitamente accettato dal Magliulo, e a' seguito di comparizione personale delle parti in cui il rappresentante della società riconobbe che l'istante non aveva fruito delle ferie negli anni 1932 e 1933, il Tribunale con sentenza 14-18 febbraio 1936, riconosceva regolare la liquidazione di due polizze di complessive L. 4306,60 ammontante superiore all'equivalente di nove mezze mensilità, costituenti la indennità di licenziamento, liquidava in un mese di stipendio l'indemnità di preavviso in base all'art. 10 R. D. 13 novembre 1924, n. 1825 lett. A n. 2 (riconoscendo così la qualifica di implegatò di 2ª categoria con un'anzianità non superiore ai 5 ami di servizio), liquidava in L. 1728 le ferie non godute e rigettava la domanda in ordine alle ore straordinarie ed aumenti periodici di stipendio, ritenendo pel primo capo che si trattasse di prestazione discontinua non soggetta a limitazione d'orario.

Avverso questa sentenza interponeva appelanti del Magliulo et del prestato del marca del marca del marca del marca di del marca del m

Avverso questa sentenza interponeva app lo il Magliulo con atto 28 marzo 1936 limita mente alle pronuncie concernenti la indenz di preavviso ed il lavoro straordinario esegu-e non remunerato.

viso di tre mesi di stipendio e non tratt si di occupazione discontinua, gli doveva riconosciuto il lavoro straordinario per un quennio nella misura di L. 7492.50, inte do ridotta a tale somma la originaria i

pello incidentale.

La S.E.C.I. a sua volta, facendo riserva di gravame avverso la sentenza di questa Corte del 22 luglio 1936, chiedeva il rigetto delle istanze del Magliulo in ordine al lavoro straordinario con la rifusione e la compensazione delle spese del doppio giudizio.

#### DIRITTO

Con la precedente sentenza questo Collegio ha ritenuto che, nonostante la qualifica di magazziniere attribuita al Magliulo, si doves-se accettare la natura delle reali mansioni svolda costul al fine di stabilire il carattere delle prestazione. Risulta effettivamente che il Magliulo non fece soltanto opera di custode (per cui la prestazione sarebbe discontinua a sensi del n. 6 della tabella approvata col R.D. 6 dicembre 1923 n. 2657) ma fu il gestore e il contabile del magazzino; provvedendo altresi ai necessari rifornimenti del materiale. Tutto ciò come fu detto nella interlocutoria del 22 luglio 1936, conduce a riconoscere la sostanzia-le diversità delle mansioni dell'impiegato e l'obbligo pertanto da parte del datore di lavoro di compensare il lavoro straordinario.

La prova esperita mercè l'esame di numerosi testimoni, ha stabilito in modo esauriente che per l'ultimo quinquennio il Magliulo prestò la sua opera per nove ore nei giorni feriali e per lmeno nei giorni festivi. Tutti concordemente asseriscono che l'appellante faceva lo stesso orario degli operai (cioè nove ore) tenendo altresi aperto il magazzino nei giorni festivi durante le ore antimeridiane per genze delle squadre di turno. Stante la importanza del servizio e la possibilità frequente di guasti alle linee ed agli impianti, è logico ritenere l'assoluta attendibilità delle emergenze istruttorie. Anzi in tema di credibilità, è d'uopo aggiungere che dei testimoni escussi molti cora oggi alle dipendenze della S.E.C.I. così che deve presumersi l'assoluta obiettività delle loro dichiarazioni.

Passando all'accertamento quantitativo della prestazione straordinaria bisogna osservare che la maggiorazione del 25% richiesta dalla difesa del Magliulo a sensi dell'art. 18 del contratto collettivo non può estendersi a tutto il quinquennio ma deve essere limitata al periodo entro il quale il detto contratto ha avuto vigore, e cioè dal 21 aprile 1934 (art. 21) fino al giorno

Dal 1º marzo 1930 a tutto aprile 1934, il compenso sulla base di 430 ore annue calcolate L. 3,33 ammonta a complessive L. 5.966,20, cui bisogna aggiungere la somma di L. 1491,25 per il periodo 1º maggio 1934 - 28 febbraio 1935 calcolato secondo l'art. 18 del contratto collet-

La S.E.C.I. quindi, il cui appello incidente in ordine al carico delle spese di primo grado deve essere respinto, va condannata al pagamento della somma di lire 7.457,45 con gli interessi ed alle spese ed onorari del giudizio di appello che si liquidano in lire 3195,95 ivi comlire 345,45 per diritti di procuratore al netto e L. 2500 per onorari.

#### P. Q. M.

La Corte pronunciando definitivamente l'esito della sentenza 1/22 luglio 1937 e ferme le provvidenze contenute in detta sentenza, condanna la Società Elettrica Coloniale Italiana al pagamento in favore dell'appellante Magliu-lo Luigi della somma di L. 7457,45 con gli interessi dal 1º marzo 1935 per compenso di lavoro straordinario dal 1º marzo 1930 al 28 feb-

Respinge l'appello incidente della Società stessa, che condanna al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio in complessive L. 3195.95.

Così deciso in Tripoli, ed in Camera di Consiglio dalla Corte d'Appello come sopra composta il 12 aprile 1937-XV.

#### 23

#### Indennità di licenziamento e varie.

(Corte d'Appello della Libia - Valenzi, Presidente - Casoli e Materazzo, Consiglieri - Asten-go Alessandro contro Ominetti Pierino - 1º maggio 1937-XV).

#### FATTO

Pierino Ominetti, con istanza per conciliazione in data 18 novembre 1935,esponeva al Presidente del Tribunale di Bengasi che egli era stato assunto come implegato a L. 650 mensi-

li addetto al frigorifero dell'Ing. Astengo nell'agosto 1934, ed era stato licenziato in tron-co il 6 novembre 1935 senza che il datore di lavoro consentisse a corrispondergli le inden-nità dovutegli a sensi di legge.

nità dovutegli a sensi di legge.

Chiedeva pertanto che l'ing. Astengo fosse convenuto in sede di conciliazione ai fini del pagamento di complessive L. 10.171,60 per indennità di preavviso, indennità di licenziamento, stipendio non convisposto del maso di cito. to, stipendio non corrisposto del mese di ottobre e primi sei giorni di novembre, lavoro straordinario, e restituzione di L. 50 che l'Astengo indebitamente tratteneva su ogni sti-

L'Ing. Astengo non accedeva alla richiesta pendio mensile. dell'Ominetti, al quale offriva in pagamento L. 1155 ad integrale tacitazione di ogni pre-

Riuscito pertanto vano il tentativo di conciliazione le parti venivano rimesse in sede con-tenziosa. L'attore insisteva nelle proprie rimentre l'ing. Astengo manteneva l'offerta già indicata contestando che l'Ominetti avesse qualità e veste di impiegato e non già di semplice operaio.

Sull'accordo delle parti veniva ammessa ad esperimento un capitolato di prova per testi-moni, diretto alla dimostrazione delle funzioeffettivamente disimpegnate dall'Ominetti, dell'orario di lavoro.

Esaurita la prova con sentenza 7/8 luglio 1936, il Tribunale di Bengasi, dichiarata la qualità di impiegato nell'attore, accoglieva le istanze di costui, salvo una lieve decurtazione nelle ore di lavoro straordinario, e condannava l'ing. Astengo al pagamento di 7.587, con gli interessi e le spese di giudizio,

Avverso questa sentenza interponeva rituale tempestivo appello l'ing. Astengo con atto 12 settembre 1936 deducendo che il primo giudice aveva mal vatutato le risultanze di causa, ed attribuito all'Ominetti una qualifica impiegatizia che non gli competeva.

Il contraddittorio si contestava regolarmente con la comparizione delle parti e la causa, giunta in istato di essere decisa, veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni in epigrafe riportate.

#### DIRITTO

Rileva la Corte come appaia fondato il gravame, anzitutto per la qualificazione del rapporto intervenuto fra le parti, che erroneamente il primo Giudice ritenne di impiego privato. Impiegato privato e, a sensi dell'art. 1 R. D.

13 novembre 1924 n. 1825 convertito nella legge 18 marzo 1926 n. 662 estesa alla Libia con R. D. 4 giugno 1936 n. 1337 Boll. Uff. 1 agosto 1936 n. 23) colui che presta la propria attività professionale, con funzioni di collaborazione, tanto di concetto che di ordine, esclusa ogni prestazione che sia semplicemente di mano d'opera. Ed appunto nel concetto della collaborazione si ravvisa il criterio che deve gui-dare l'interprete chiamato, nelle meno semplici fattispecie, a definire la natura giuridica di un rapporto di lavoro. L'elaborazione giurisprudenziale è ormai giunta a stabilire che, per la configurazione della collaborazione impiegatizia, occorre tenere presenti, oltrechè la per-manenza e continuità delle prestazioni e il vincolo di dipendenza e subordinazione gerarchica attraverso il quale si esplicano, la natura e la qualità delle prestazioni stesse, ed il carattere professionale ch'esse debbono avere. Orbene elemento tipico della collaborazione impiegatizia è la prestazione di un'opera che integri, completi o sostituisca l'attività del principale, che rientri quindi nel campo della direzione o dell'organizzazione dell'azienda, sia nel ramo amministrativo che tecnico, dappoichè diversamente dovrebbe estendersi ad ogni rapporto di lavoro la qualifica impiegatizia, es-sendo sufficiente per la legge una collaborazione anche d'ordine. Ed in allora, se elemento ti-pico della collaborazione è l'esercizio di facoltà. integrative dell'attività del datore di lavoro (Cass. 26 febbraio 1935 Castronino - Littardi) ben si comprende, come, nell'esame delle singole fattispecie si ricerchi la collaborazione attraverso l'esplicazione di una qualche autonomia da parte del prestatore d'opera di un suo — anche minimo — potere d'iniziativa, di una certa intellettualità e discrezionalità delle prestazioni poichè tali elementi soltanto sono senza equivoco indicativi di quella cooperazione integrativa che e essenza della collaborazione aziendale. (Cass. 30 aprile 1935 d'Amico - Soc.

Se alla stregua di tali principii si esamina

la natura delle mansioni effettivamente la natura delle mandi devesi concludere che citate dall'Ominetti devesi concludere che citate dall'Ominetti devesi concludere che citate dall'omnicate manuale e materiale, non per la natura loro manuale e materiale, non sono tali da porre in esame un rapporto di in.

E' pacifico che l'Ominetti era addetto la E' pacifico che de la frigorifero Astengo, al qualità di meccanico, al frigorifero Astengo, al quale erano altresi preposti un capo mec. al quale erano meccanico nazionale, e due al canico, un altro meccanico nazionale, e due al canico, un altro meccanico nazionale, e due al canico di canico canico, un altro inversario quindi di sorveglian utanti indigeni. Funzioni quindi di sorveglian utanti indigeni. utanti indigetti.
za ed opera puramente manuale da operajo specializzato. Ne la qualità impiegatizia potreb specializzato. Il qualità impiegatizia potreb. be derivarsi da una pretesa attività an strativa, consistente in prestazioni di natura contabile e di registrazione, che l'Ominetti vrebbe prestato nel frigorifero.

E' contestato, e risulta dalla deposizione di tutti i testi escussi, che egli nei turni di son veglianza alle macchine, consegnava la carne ai macellai, che venivano a ritirarla, la pesa e timbrava, ritirava il buono di prelevamen. to, consegnava lo scontrino contenente Pannotazione del prezzo e ritirava quest'ultimo Pacifico altresi che un simile lavoro era disinpegnato ugualmente da tutti gli addetti al fri gorifero, arabi compresi. Tale circostanza, oltrechè per l'assurdo di un'azienda di carattere prevalentemente tecnico in cui le mansioni impiegatizie sarebbero preminenti in tutti gli addetti, dimostra già la natura materiale di tali funzioni. Le quali, non che soverchiate dalle altre mansioni di assistenza alle macchine che costituivano il contenuto e l'obbietto spe-cifico dell'opera prestata dall'Ominetti nel frigorifero, non hanno alcun carattere contabile o amministrativo, ma invece contenuto manuale, in quanto si estrinsecano in prestazione di attività materiale, priva di qualsiasi anche minima intellettualità, iniziativa o discrezionalità, quali la consegna di una determinata quantità di merce contenuta nel frigorifero, con gli estremi necessari per poterla individuare, Il che riesce poi evidente sol che si consideri essere l'Ominetti completamente estraneo sia alla tassazione delle merci contenute nel frigorifero, sia alla custodia del denaro incassato, sia alle relative registrazioni contabili. Infatti i testi Mragia ben Sliman e Burmeilla ben Lagel depongono che l'Ominetti incassava il denaro dai macellai in base a bollette che venivano compilate da un impiegato, al quale ultimo consegnava il danaro stesso. E il detto impiegato teneva altresi il libro cassa relativo al movimento del frigorifero. Ciò basta per svuotare di ogni contenuto di collabo razione aziendale l'attività dell'Ominetti, il quale agiva soltanto in una sfera di esecuzione di ordine, a contenuto strettamente manuale. Irrilevante quindi il fatto che Ominetti fosse responsabile delle eventuali differenze nella carne consegnata poiche si trattava (come emerge dai testi) di soli ammanchi derivani dall'opera sua, non quindi di una responsa tà di gestione; sicche in definitiva gli addebiti che per avventura gli venivano fatti sono paragonabili a quelli per guasti di materiali di difettare difettosa lavorazione che vengono effettuati a qualunque operaio. Ed appunto pei suoi fini personali, per non incorrere in ammanchi poter controllare le registrazioni del principale, l'Ominetti teneva un «registrino» Burmeila ben Lagel) il quale pertanto non costituisce esplicazione di una attività contable o amministrativa, essendo assolutamente e stranco e non contable assolutamente straneo e non necessariamente connesso al con-

tenuto del rapporto di lavoro. Devesi adunque concludere che nella spec sfugge l'elemento tipico della collaborazione sia pure d'ordine sfugge l'elemento tipico della collaborazione pure d'ordine poichè l'attività dell'Ominetti comprendeva prestazioni semplicemente di marcon d'opera e di contenuto materiale, sintoma no della collaborazione della collabo tiche e caratterizzanti un rapporto di lavo e non già di impiego. Nè alcuna efficacia fine dell'indegine dell'essere l'Omine fine dell'indagine deriva dall'essere l'Om pagato a mensile e non già a settimana di dicina essendo risaputo che il sistema retribuzione è irrilevante ai fini della quali ficazione del rapporto, il che devesi ripetera anche per quanto riguarda l'accantonamento da parte dell'astanza di accantonamento da parte dell'Astengo di una quota mensile salario per la costituzione di un fondo in cal di licenziamente di licenziamento. A parte infatti la legi o meno della cosa, la circostanza è troppo voca per essere invocata a dimostrare ne del datore di lavoro sulla natura del porto, natura desumibile, non già da personali, ma dalla qualità e dal carattere i le mansioni effettivamente esercitate. Non s za tacere che a tale circostanza fa ristoni nella specie l'essere data l'Ominetti resolu nella specie l'essere stato l'Ominetti

mente assicurato come operaio contro gli in-tortuni sul lavoro, come appare dal certificato 23 aprile 1936 che accerta qi un patito infortunio e di cure prestategli dall'Istituto Nazionale relativo, il che tutto è in netto contrasto con l'auermata, e urilevante in ogni caso, opinione personale dell'Astengo suile funzioni iell'Ominetti

la costui pertanto, a seguito del licenziamento, spettano: L. 100 per restituzione somme trattenute; L. 650 pel mese di ottobre 1935, avendo l'Asiengo aneimato ma non provato aver corrisposto degli anticipi, lire 129 per sei giorni del novembre 1935; L. 173 per otto gior-ni di preavviso: totale L. 1.653,10 con gli interessi commerciali dalla data del licenziamento, stante il carattere compensativo di essi.

Non compete pagamento di ore straordinarie. Se invero non e dubbio che l'orario di lavoio ai cui all'ait. 1 del decreto legge 15 marzo 1923 n. 692 deoba anche in Libia essere osservato, per altro la limitazione dell'orario non è applicabile nel caso dell'Ominetti per esse-1e ie ai lui mansioni rientranti nella tabella di cui al R. D. 6 dicembre 1923, che specifica le occupazioni richiecenti un lavoro discontinuo, o di semplice attesa o custodia e pertanto non soggette a limite d'orario, Il n. 16 della tabella menziona infatti il personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi, e ad esso apparteneva indubbiamente l'Ominet-ti, per la sua qualifica di meccanico addetto al frigorifero Astengo e più per l'effettività delle sue prestazioni quali appaiono dall'inchie-sta testimoniale: prestazioni di assistenza e sorvegianza al macchinario e disimpegno di mansioni connesse, importanti non già un'applicazione continua ed assidua, ma necessariamente a pause, soste e interruzio

Riformandosi in tal senso l'appellata sentenza possono compensarsi per intero le spese tutte di primo grado, data anche l'insuf-ficienza della somma offerta dall'Astengo a tacitazione delle avversarie pretese.

Le spese di questo giudizio di appello, debbono poisi a carico dell'Ominetti rimasto soccombente, e tenuto conto del valore della causa e dell'opera prestata, possono liquidarsi in L. 1320 di onorari di avvocato, L. 124,85 di spe-se giustificate e L. 204,80 di diritti di procuratore, il tutto già al netto del 12%, in totale

#### P. Q. M.

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione; giudicando sull'appello proposto con atto 12 settembre 1936 dall'ing. Alessandro Astengo; in riforma della sentenza 7/8 luglio 1936 resa fra le parti dal Tribunale di Bengasi; condanna l'ing. Alessandro Astengo a pa-gare a Pierino Ominetti, per le causali di cui in motivazione, la somma di L. 1653,10 con gli interessi mercantili dai 6 novembre 1935.

Lichiara compensate fra le parti le spese tutte di primo grado e condanna Piero Ominetti al pagamento delle spese tutte di questo giudizio di appello, liquidate a favore dell'ingegniere Astengo in complessive lire 1.649.65 oltre quelle del presente e successiva cocoroltre quelle del presente e successive occor-

Così deciso in Tripoli ed in Camera di Consiglio dalla Corte d'Appello come sopra com-posta il 1º maggio 1937-XV.

### Indennità licenziamento, ferie e lavoro straordinario.

(Corte d'Appello della Libia - Valenzi, Presidente - Casoli e Materazzo, Consiglieri - Fiorentino Jolanda contro S. A. Impianti Elettrici Moderni - 8 maggio 1937-XV).

#### FATTO

Fiorentino Jolanda, che nel 1932 era stata assunta in qualità di cassiere dalla ditta «Impianti Elettrici moderni» di Tripoli, gestista dal proprio fratello Giovanni, continuava a prestare servizio dobo che la ditta il 16 febrario 1934 si era trasformata in anonima con la ragione sociale «Impianti Elettrici Moderni S. A., finchè veniva licenziata in data 15 maggio 1935.

Non avendo però accettato le inde fertele dalla Società, con atto 13 gennaio 1936 conveniva la L.E.M.S.A. innanzi al Tribunale di Tripoli per la condanna al pagamento di li-re 8033,10, ivi comprese lire 7425 per lavoro gio 1935.

straoidinario. Nel primo giudizio la convenuta riconosceva quasi per intero le indennità richie-ste, negando di dovere alcunche per lavoro strao amario. la seguito dell'esp straordinario. A seguito dell'espictamento di una prova testimoniale, il Tribunale con sen-tenza 1/9 giugno 1938 liquidava a favore della Fiorentino la somma complessiva di L. 1230,10 limitando il compenso per lavoro straordinario a que ore giornariere per tutto il tempo di ge-stione della societa (14 febbraio 1934 - 15 maggio 1935), e ciò in lorza della disposizione sancita dall'art. 11 R. D. L. 13 novembre 1924

Avverso tale sentenza con atto 31 luglio 1936 ha interposto gravame la Fiorentino lamentan-do che il Tribunale non abbia accolto de do-mance relative all'indennità di licenziamento spettanti per il periodo anteriore alla costituzione della S. A. Impianti Elettrici Moderni riducendo in modo molto sensibile l'importo delle indennità richieste. In comparsa poi concreta le sue doglianze sostenendo che la convenuta debba rispondere ai fini del pagamen-to delle ferie non godute e del lavoro straor-dinario anche del periodo precedente alla tra-sformazione della ditta ed a proposito di queste ultime indennità censura il computo della sen-tenza, che non ha tenuto conto del servizio

restato nei giorni festivi. La società appellata ribadisce i concetti svolti dal giudice di primo grado, e sostiene che la formazione dell'art. 11 della legge sullo im-piego privato secondo la dominante giurispru-denza non consente la interpretazione voluta dalla parte avversaria; conclude perciò per il rigetto del gravame e per la rifusione delle spe-

#### DIRITTO

Il gravame della Fiorentino investe la negata corresponsione della indennità ferie e lavoro straordinario per il periodo anteriore alla trasformazione dell'azienda, nonchè il calcolo se-guito nella sentenza per determinare il nume-10 delle ore di tale lavoro straordinario

Sul primo motivo la Corte osserva che la de-zisione impugnata merita plena conferma, perche la norma che interessa il caso in esame, cioè l'art. 11 R. D. L. 13 novembre 1924 n. 1825. pone a carico della ditta subentrante sia nel caso di cessione che di trasformazione della azienda soltanto gli obblighi inerenti al licenziamento dell'implegato (indennità di preavvise e di anziantià). Basta infatti leggere il testo della disposizioso e di anzianità).

ne « nel caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo di una ditta o quando la ditta qualsiasi modo di una ditta o quando la ditta precedente non abbia dato il preavviso nei termini enunciati dall'art. 10, adempiendo anche, ove ne sia il caso, gli obblighi di cui all'art. 16, la nuova ditta ove non intenda assumere l'impiegato con ogni diritto ed onere a lui compiegati, non il servizio prestato, surà territo. 

aprile 1935 Credito Fondiario Sardo c. Tropea) è costante e rigoroso nel sensi summenzionati ittenendo percio che « ogni altro rapporto giuridico-economico che; al momento del trapasso, rimane pendente tra l'impiegato e la ditta cedente (stipendi non pagati, compenso per lavoro eseguito oltre l'orario o in giorni destinati al riposo....), non trova nel menzionato decreto specifiche statuizioni, e deve essere risoluto alla stregua del diritto comune », e considerando infine « che se la ditta cessionaria dovesse rispondere di qualsiasi credito vantato dall'impiegato verso la ditta precedente, si troverebbe nella impossibilità di difendersi per mancanza di conoscenza di fatti estranei alla propria gestione e quindi in una inammissibile condizione d'inferiorità di fronte alle pretese del richiedente ».

La difesa dell'appellante Fiorentino respinaprile 1935 Credito Fondiario Sardo c. Tropea

La difesa dell'appellante Fiorentino respin-ge questa salda interpretazione del Supremo Collegio ricordando la dichiarazione XVIII della Carta del Lavoro abbrogativa dell'art. 11, secondo la stessa difesa, perche promulgata suc-cessivmente alla legge dell'implego privato. Per verità, pur dovendosi riconoscere indiretta ef-ficacia giuridica alla Carta del Lavoro, nella dichiarazione XVIII si dice genericamente che «il trapasso dell'azienda non risolve il con-tratto di lavoro ed il personale ad essa addet-ta conserva i suoi diritti nei confranti. tratto di lavoro ed il personale al cassa activata conserva i suoi diritti nei confronti dei nuovo titolare, cosicchè non è possibile farne scaturire le conseguenze volute dalla Fiorentino: si può invece affermare che, ponendosi tino: si può invece affermare che, ponendosi il principio della permanenza del rapporto di lavoro, si mirasse da un lato ad assicurare al lavoratore la continuità della sua prestazione e dall'altro a conservargli i diritti quesiti per effetto dell'anzianità di lavoro. Nessun cenno quindi, nè esplicito nè implicito, dà diritto a pretendere nei confronti del subentrante indennità diverse da quelle ordinarie si legge nella ricordata dichiarazione della Carta del Lavoro.

Non modifica la situazione giuridica emer-Non modifica la situazione giuridica emergente dalla comune interpretazione della norma in esame la circostanza che la società cessionaria abbia riconosciuto alla Fiorentino le indennità per ferie non godute nel periodo precedente alla cessione; questo riconoscimento che si legge nella comparsa 7 aprile 1936 redatta dalla convenuta nella prima fre del giudizio, non influisce sull questione fondamentale e non ha rilevanza per quanto si attiene alla mancata sua ammissione da parte del Tribunale, perchè, mentre dalla debitrice in quella sede venivano offerte per diverse voci complessive L. 900, il tribunale invece emetteva condanna al pagamento di L. 1230, così che in definitiva nessuna lesione è venuta a subire la Fiorenuna lesione è venuta a subire la Fioren-

Lamenta poi la parte appellante l'errato com-puto delle ore di lavoro straordinario, la cui doglianza deve essere ugualmente presa in con-siderazione dalla Corte solo però per il periodo 14 febbraio 1934-15 maggio 1935.

14 febbraio 1934-15 maggio 1935.

La prova testimoniale, unica di accertamento, nulla assolutamente dice del lavoro festivo ma in ordine alle ore di lavoro straordinario nei giorni feriali fornisce elementi che il primo giudice avrebbe dovuto tenere in migliore conto: dalla maggior parte dei testimoni infatti (De Rosa, Galante, Musci) si dichiara che la Fiorentini prestava servizio dalle ore sette antimeridiane alle ore 20, con un intervallo pomeridiano di due ore, che nel periodo estivo saliva a tre ore.

a tre ore.

Sulla stessa base fissata dal primo giudice cloè 360 giornate lavorative con la paga oraria di L. 1.25 e considerato che il periodo estivo 
può ridursi ai mesi di luglio, agosto e settembre, 
e cloè 78 giornate lavorative, il periodo utile 
agli effetti di una revisione della liquidazione 
deve essere calcolato in 282 giornate durante le 
quali la Fiorentina prestò la sua opera per 
undici ore, compiendo quindi tre ore di lavoro 
straordinario. E poichè le sono state già riconosciute due ore, devono ulteriormente liquidarsi in suo favore 282 ore straordinarie, che 
a L. 1.25 all'ora importano un credito di lire 
352,50.

dodici ore settimanali, colpendo in vis pi il datore di lavoro per la eventuale infra-dei divieto, e quindi rende illecito e nui rapporto obbligatòrio che sorge in consegu del maggior lavoro tra imprenditore e la tore, perchè com'è intuitivo, si tratta di

legge in difesa del lavoratore che non può essere rivolta contro di lui a tutto vantaggio del datore di lavoro (Cass. sez. 2ª 26 luglio 1933 Lanzarini c. Deserti; Mag. del lavoro 1934).

La prevalente soccombenza della Fiorentino, importa la sua condanna alle spese ed onorari di difesa, di cui, attesa la parziale riforma della sentenza secondo quanto è stato detto, può ordinarsi la compensazione per una terza parte.

P. Q. M.

La Corte: Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Fiorentino Iolanda con

atto 31 luglio 1936 avverso la sentenza 7/9 giugno 1936 del tribunale di Tripoli, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

1) Dichiara non dovuto dalla convenuta So-

cietà Impianti elettrici moderni alcun compensi per lavoro straordinario e per ferie non go-dute da Fiorentino Iolanda durante il periodo anteriore alla trasformazione dell'azienda.

Liquida a favore della stessa Fiorentino e ad integrazione di quanto per lo stesso titolo le fu riconosciuto dal primo giudice una ulteriore indennità di lire trecentocinquanta e cent. 50, corrispondente a n. 282 di ore di la-

voro straordinario e condanna la societa venuta al pagamento di detta somma: 3) Condanna la Fiorentino al paga

le spese del presente giudizio ed onor difesa, che saranno liquidati su esibi specifica dall'estensore della presente, nel sura di due terzi dichiarando compen

Cosi deciso in Tripoli ed in Camera di Cosi deciso in Tripoli ed in Camera di Cosiglio dalla Corte d'Appello come sopra cosiglio 1937-XV. posta l'8 maggio 1937-XV.

Tripoli, li 16 giugno 1937-XV.

# Attività svolta dagli Uffici della Libia del Patronato Nazionala per l'Assistenza Sociale nel mese di Maggio 1937-XV

### INFORTUNI

		Pratiche	Pratiche		e defi-	INDEN	NITÀ LIQU	IDATE	Spese	Visite	Certifi	iniziate	•	Causy o	definite mose	0	Praticle in corse
	UFFICI	in corso al 1º del mese	nel mese	Pos.	Neg.	Offerte	Liquidato	Differenza	rienper.	mediche		nel	Pos.	Neg.	Trans.	Abban.	alla e.
Tripoli Bengasi		504 382	139, 106	109 92	57 27	44.010,— 68.209,—	57.772,— 68.209,—	13.762,-	1605 -1965	165 29	139 28	=	1	1		1-1	477 369
	Totali	886	245	201	84	112.219,—	125,981,—	13.762,-	3570	194	267	-	1	1	-	-	846

### ASSICURAZIONI SOCIALI

UFFICI		Pratiche in cerso al 1º del	Pratiche aperte	aperte nite nel mese		Cause iniziate	Cause definite nel mese				LIQUIDAZIONI	Pratiche in corse alla fine
		mese	nel mese	Pos.	Neg.	nel mese	Pos.	Neg.	Trans.	A bban.		del mese
Tripoli	No.	A. 200			I de		Sein	1	1000			
Pensioni invalidità  vecchiaia  Assegni morte  Ricupero contributi  Assistenza varia	: : ;	9 -3 61	3 1 2 21	3 - 1 14	1 - 6						L. 2.739,60  300, —  943,60	8 1 4 62
Bengasi												
Pensioni invalidita  vecchiaia  Assegni morte  Ricupero contributi  Assistenza varia		1 -2 22 1	/ = 1 4 6	- - 5 -	11111	1111		11111	11111	11111	* 129,- * -	1 3 21 7
	Totali	99	38	23	7	-	-	-	-	-	L. 4.112,20	107

# La situazione economica nella provincia di Derna nel trimestre gennaio-marzo 1937

ATTIVITA' AGRICOLA INDUSTRIALE E COMMERCIALE

Produzione viti-vinicola ed affine

Nel primo trimestre del corrente anno sono continuati i lavori per la messa a dimora delle

Gli interramenti suddetti si sono avuti prin-cipalmente nei poderi di pertinenza dell'Ente per la Colonizzazione della Libia e in alcune a-ziende di concessionari metropolitani. Anche nei giardini dell'oasi di Derna, privi

o poco provvisti nel passato di colture arboree sono state effettuate piantagioni, oltre che di olivi e mandorli, di viti.

A tutto marzo c. a. sono state interrate com-plessivamente n. 15.000 barbatelle di viti ame-ricane.

Normale l'andamento del mercato vinicolo e rodotti affini.

Si nota una tendenza del prezzi al rialzo.

La fioritura dell'olivo in tutta la zona e nei villaggi dell'Ente per la Colonizzazione è stata ottima, abbondante e non turbata da cause

avverse malgrado le basse temperature.

La piantagione delle piante d'olivo è continuata ad essere veramente intensa in tutti i poderi dell'Ente, raggiungendo, nel trimestre, l'interramento di ben 15.330 piante.

Scarsissima la produzione d'olio d'oliva. Le nuove piantagioni non sono ancora en-trate in frutto ed i pochi quintali d'olio che si producono provengono dagli olivi selvatici — in via di ingentilimento con opportuni innesti della zona di Ain Mara.

In conseguenza del rialzo dei prezzi dell'olio d'oliva furono introdotti nel mercato Dernino — tramite, principalmente, gli importatori Bengasini — notevoli quantitativi di olio di semi.

Per effetto sfavorevole delle scorse precipitazioni, verificatesi in questi ultimi mesi, i seminati delle zone della Provincia non si pre-sentano in condizioni vegetative delle migliori. L'orzo ha già superato la fase della spigatura, mentre i grani duri e teneri ne sono ancora

Le superfici a tutt'oggi coperte dalle semine risultano le seguenti: Grano ha. 6964; orzo ha. 11266.

Comunque è da prevedere quest'anno — si per il grano, sia per l'orzo — se non si veril che ranno in seguito condizioni meteoriche moi to avverse, un buon raccolto nella maggio parte delle zone seminate.

Presso alcuni villaggi agricoli sono stati i timati i lavori relativi alle nuove opere di resformazione fondiaria e costituiti nuovi pode ri.

L'industria molitoria, strettamente

alla produzione cerealicola, non esiste.

I pochi molini che saltuariamente funzione no, risultano sufficienti alla macinazione gionaliera di circa una diecina di quintali grano e orzo, tanto è primitiva l'attrezzatura di essi.

E' in via di costituzione — in Derns Cooperativa di consumo.

### Produzione orto-floro-frutticola

In misura alquanto inferiore a quella delle besi precedenti, continua la raccolta delle parane.

Lo stato vegetativo degli alberi fruttiferi. tivati su terreni irrigui delle oasi, si presi bene.

La produzione degli ortaggi è buona in tutte le zone della Provincia.

Normale l'andamento del mercato con ten-

denza dei prezzi al rialzo

#### Produzione dattilifera colture indigene delle oasi e produzioni agricole indigene.

Di limitata importanza la produzione datti-lifera della regione, il cui prodotto viene consumato fresco sul luogo. Normale l'andamento delle colture indigene

Per effetto delle precipitazioni invernali, i pascoli della Marmarica, del predeserto e del litorale sono assai bene sviluppati. Anche quel-li del Gebel si presentano abbondanti in con-

seguenza dell'andamento del clima.

In generale i pascoli sono sufficienti al mantenimento del bestiame che staziona nelle varie zone della Provincia.

Con le benefiche continue provvidenze adottate dal Governo Generale, l'allevamento del bestiame va prendendo considerevole incre-

Le condizioni igieniche e di nutrizione del bestiame sono ottime.

via il mercato è stato abbastanza attivo ed i

Nulla completamente l'industria della pesca. Non esistono latterie sociali. Limitata la produzione dei latticini, sufficiente - e non sempre — al consumo locale.

Di nessuna importanza l'industria conciaria che viene praticata da artigiani indigeni e con metodi primitivi.

#### Produzioni industriali e commerciali diverse Degna di nota l'attività edilizia che, con vi-

va soddisfazione da parte della popolazione me-

tropolitana, va sempre più intensificandosi, Sono infatti in corso di ultimazione il Gran-de Albergo, la sede della filiale della Cassa di

Artigianato indigend

Nulla di notevole da segnalare.

### SERVIZI ED ATTIVITA' DIVERSE

Si riportano i dati dei primi trimestri del corrente e dello scorso anno relativi al traffico marittimo del porto di Derna e, complessivamente, di tutti i porti della Provincia (Derna, Tobruk, Apollonia, Porto Bardia).

	1937	1930
Numero delle navi	. 127	129
Passeggeri	N. 1361	8873
Carleo Ton	n. 8996	12323
Derna - Tobruk - Apollo	nia - P. Ba	rdia
	1937	1936
Numero delle navi	. 380	390
Passeggeri .	N. 3493	27135

La Provincia di Derna non è toccata da nessuna linea aerea civile.

Unica comunicazione urbana terrestre che u-nisce Derna, Girene e Apollonia al resto della Colonia è la linea automibilistica Bengasi-Der-na che svolge il servizio con lodevole regolari-tà e con mezzi comodì e veloci.

meno per quanto riguarda il soggiorno del fo-

restiero. Gli Alberghi attualmente in attività non ri-spondono, sia per la ristrettezza di essi sia per la inadeguata attrezzatura, alle esigenze dei tu-

rista.

Gli esercizi pubblici non hanno segnato al-cun progresso in quest'ultimo periodo.

Pochi (uno a Derna e uno a Tobruk), sono i locali pubblici di divertimento (cinematografi

#### ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

Continua da parte delle Unioni Sindacali la opera di organizzazione per un più completo ed efficiente inquadramento delle forze sindacali della Provincia.

Anche alla Provincia di Derna, è stata, nel trimestre, estesa — con piena soddisfazione delle classi lavoratrici — l'attività benefica della Cassa Mutua Malattie per gli addetti al commercio e per i lavoratori dell'industria e dello artigianato.

#### LAVORO - ASSISTENZA - PREVIDENZA

Normali sono i rapporti di lavoro.
Sono stati estesi alcuni contratti collettivi di lavoro ed è stato provveduto — con decorrenza 15 ottobre 1936 — ai relativi accordi per gli aumenti salariali.

aumenti salariali. I contratti riguardano i dipendenti dalle a-ziende industriali e artigiane del legno, gli ad-detti all'industria edilizia e gli addetti alle a-

ziende commerciali.

In seguito agli aumenti salariali suaccennati all'operalo è consentito un migliore e più adeguato tenore di vita.

- Alberghi - Turismo -Spettacolo etc.

La disoccupazione è pressocchè nulla, specie in questo periodo di intenso lavoro nel campo della industria edilizia.

# La situazione economica nella provincia di Bengasi nel trimestre gennaio-marzo 1937

Produzione viti-vinicola ed affine

Lo stato di vegetazione della vite si presenta ottimo in tutti i centri agricoli di questa Provincia per cui si prevede quest'anno un mag-gior raccolto, anche in relazione all'entrata in

frutto delle nuove piantagioni.

La coltura della vite viene praticata principalmente nella piana di Barce e nel Bengasino. Nei vivai dell'Ufficio Agrario sono continuati durante il trimestre i lavori stagionali ai semenzai, piantonai etc. Sono state fornite nu-merose talee e barbatelle di viti oltre che in questo territorio anche in quello dipendente dalla Prefettura di Misurata e al Governato-

rate dell'Harrar.

Il mercato vinicolo è caraterizzato da forte sostenutezza dei prezzi e da una limitata con-

#### Produzione olearia

La fioritura dell'olivo nel Bengasino, nella piana di Barce, a El-Abiar e a Tocra è stata ottima, abbondante e non turbata da cause av-

ottima, abbondante e non turbata da cause avverse malgrado le basse temperature e una gelata verificatasi il 20 marzo.

La coltura dell'olivo che si è andata estendendo in questi ultimi anni, ricopre nel territorio di questa Provincia una superficie di ettorio di questa provincia una superficie di ettorio di questa principalmente col mandorio.

Al 755 consociata, principalmente col mandorio.

Il numero delle piante d'olivo ascende a 101759 e di esse appena un ventesimo ha più di 10-12 anni ed è entrato in produzione.

Si riportano qui di seguito i dati relativi alla consistenza generale al 31 dicembre 1936 delle piante d'olivo:

plante d'olivo:	Superficie Ha.	N.
- 15 S - 25 S -	432.0900	24114
Bengasino	160,0000	4000 24700
Tocra	988,2800	37610
El Abiar	626.2400	1785
Barce	26.0000	9550
Sud Bengasino . "	80.0000	A CARLON
Oasi Sahariano	2313.6100	101759
Totale		

Proseguono i lavori di potatura e di innesto per l'ingentilimento di circa 200.000 olivi insel-vatichiti che trovansi in special modo nella zona

Ancora non si possono prevedere buone produ-zioni di olio non superando il frutto degli olivi attualmente in produzione i 600 q.li annui. Caratteristica dei mercato oleario è la conti-

Caratteristica del mercato oleario è la continua tendenza dei prezzi al rialzo.

Particolare degno di nota e come conseguenza
del rialzo dei prezzi dell'olio di oliva è l'introduzione sui mercato di forti quantitativi di olio
di semi, la cui importazione si è sostituita a
quella dell'olio di oliva incontrando largo favore specialmente fra l'elemento indigeno e fra
le classi metropolitane meno abbienti.

Orzo. - Già verso la fine del trimestre l'orzo dei primi seminati, nella regione litoranea, e entrato in fase di maturazione

Per gli altri seminati di orzo, entrati in fase di maturazione quasi ovunque, le previsioni del raccolto potranno ancora essere infinenzate se eventuali precipitazioni si verificheranno nella prima decade del mese di aprile.

Grano. - I pochissimi grani irrizui della zona litoranea sono già maturi e nella prima decade di aprile si inizieranno le operazioni di mietitura.

Per i grani all'asciutto si ha tutta una serie di stati vegetativi dipendenti datie epoche di senina; così mentre i primi seminati e grani precoci sono già in fase di maturazione, altri trovansi ancora nella fase di fecondazione e nei più tardivi non si è ancora manifestata la spigatura.

una maggiore evaporazione, successiva a un primo periodo di ristagno delle acque e infine a una fase di aridità maggiormente risentita dopo il periodo degli allagamenti.
Comunque lo stato di vegetazione dei cereali è, in genere, ovunque soddisfacente; maggiore rigoglio ed accestimento presentano quelli seminati in novembre e su terreni accuratamente preparati e concimati. Con la fine di marzo, i grani precoci Mentana, Bailla, ecc. hanno principiato la maturazione lattea.

In complesso l'andamento stagionale è stato fin'ora favorevole a queste colture; nella piana di Barce le pioggle, se pure non molto abbondanti (mm. 400,3) sono state, però, abbastanza regolarmente distribuite.

E' da prevedere, quindi, quest'anno, se non si verificheranno in seguito condizioni meteoriche molto avverse, un buon raccolto nella maggior parte delle zone seminate.

Ha iniziato, a Bengasi, a funzionare, gestito dal Consorzio Agrario Fascista della Cirenaica, il silos per cereali. La costruzione di quello di Barce è a buon punto.

E' stata ultimata in Barce la costruzione del molino-pastificio della Società per la Valorizzazione della Cirenaica; nei primi di marzo e poi iniziata, con ottimi risultati, la produzione delle varie qualità di pasta.

Il mercato cerealicolo (grano e orzo) presenta moderata attività di contrattazioni con netta tendenza al rialzo.

Con deliberazione del 21 febbraio c. a. sono stati fissati dal Comitato Intersindacale Provinciale i prezzi dell'orzo importato dal Consorzio Agrario Fascista della Cirenaica, nella seguente misura:

per vendita all'ingrosso per partite superio-

#### Produzione orto-floro-frutticola

La produzione orto-floro-frutticola della Provincia si presenta in linea generale buona a causa delle favorevoli vicende meteorologiche dell'inverno

La floritura è stata ovunque abbondante. L'offerta — nella piana di Barce — degli ortaggi prodotti dai connazionali è risultata esubertante al fabbisogno di quel centro, talchè una buona parte di tali prodotti è stata collocata sul mercato di Bengasi che presenta maggiori possibilità di consumo.

Altrettanto dicasi per il centro di Tocra che conta più di 200 orti.

L'attività del mercato orto-frutticolo ha avuto andamento normale con tendenza al rialzo.

Prodotti orto-frutticoli affluiti sui mercati

Specificazione dei prodotti	Bengasi q.li	Barce q li	Ageda- bia q.li	Prezzi all'ingr per q.le L.		
Carciofi		6092	-	Prezzi vari		
Cipolle	14	-	6,5	da 50 a 70		
Leguminose .	774	21	( S	Prezzi vari		
Ortaggi vari.	2417	118	9	Prezzi vari		
Peperoni forti	23		_	da 400 a 440		
Pomodori	1651	43	-	da 90 a 180		
Mandorle fre- sche	5		_	da 130 a 150		

Mentre la coltura agrumaria si va estendendo assai lentamente specie nella zona litora-nea a motivo della notevole salinità dell'acimpiegata nell'irrigazione, quella del mandorlo invece va sempre più prendendo piede sia sotto forma di coltura specializzata sia in consociazione con l'olivo come è stato detto.

mente in coltura specializzata e consociata Pur essendo la produzione ancora modesta la

vegetazione del mandorlo è assai promettente.

#### Produzione dattilifera, coltura indigena dell'oasi e produzioni agricole diverse

Nel mese di marzo ha avuto inizio la fioritura delle palme dattilifere. Si prevede un discreto raccolto aggirantesi sui 15000 quintali.

Nelle oasi di Gialo, Augila, Gicherra e Marada, che posseggono i principali palmeti e le migliori varietà sono continuati i lavori per il miglioramento della coltura selezionando le varietà di maggiore pregio e organizzando il commercio del prodotto

La consistenza a tutto il 1936 di palme da datteri risulta la seguente:

	Totale		N.	134490
Oasi costiere			*	27244
Marada	2003			19546
Gialo, Augila e Gicherra	a	1	N.	87700

Di poca importanza il commercio dei datteri, la cui totale produzione viene consumata fresca sul luogo.

Le colture indigene delle oasi, come il pene rone rosso, la henna, le patate ecc. hanno dato

#### Zootecnica e pesca

I pascoli si presentano in generale buoni ed abbondanti pur essendo in qualche zona meno efficienti degli scorsi anni.

Da parte degli incettatori metropolitani e delende concessionarie è stata iniziata la campagna fienaria. Il prezzo del taglio del fieno che veniva corrisposto in L. 10 al q.le agli indigeni è salito subito a L. 15 per la maggiore richiesta, specie da parte di alcune aziende concessionarie largamente fornite di bestiame.

Nella zona litoranea invece, e specie nel Bengasino, i pascoli sono ottimi e le operazioni di fienagione sono in corso.

Tanto le condizioni di nutrimento che quelle sanitarie di tutto il bestiame esistente sono attualmente soddisfacenti.

Quasi scomparsi sono i casi di morte per strongilosi fra gli ovini.

Con ordinanza del 31 marzo 1937 tutti gli ovini esistenti nel territorio della Provincia saranno sottoposti alla vacinazione antivaiolosa entro il nuovo trimestre aprile-giugno, a cura della Sezione Mobile Zooprofilattica del locale Ispettorato Veterinario.

Tale Sezione ha già eseguito dal 16 febbraio al 31 luglio 1936 la vaccinazione di oltre 155.000 capi ovini dislocati su una estensione di circa 230 km., circoscrivendo ed estinguendo oltre 100 focolai di infezione e riducendo le mortalità a cifre irrisorie.

Tale opera di bonifica sanitaria è stata accolta con entusiasmo dalla popolazione mussul-

La censistenza del patrimonio zootecnico della Provincia di Bengasi al 31 dicembre 1936 risulta-

14 14 OCE	 	100						
Cavalli.							N.	1888
Muli .								69
Asini .	2	30	1	1			70	6651
Asim .	•		1			Bio		10342
Cammelli								ALCOHOL: N
Bovini -	7. V			1		3		909916
Ovini.							n	290040
Caprini.	•						D.	121903
Saini .							*	900

Tale patrimonio in seguito alle numerose nascite avvenute con regolarità nel corrente trimestre è notevolmente accresciuto.

Nel commercio dei bovini ed ovini da macello si nota una sensibile diminuzione nelle con-

Lo stesso dicasi per i capi riproduttori. Le quotazioni, invece, sono sempre molto so-

Il mercato del latte è regolare e le disponibilità di tutta la Provincia vengono facilmente assorbite dal mercato di Bengasi per la pastorizzazione che viene eseguita, con soddisfazione da parte della popolazione, dalla S. A. Birra Cirene.

Regolare il commercio dei latticini; normale lo andamento dei relativi prezzi.
Soddisfacente l'attività dell'industria concia-

ria. Attivo il commercio dei relativi prodotti con tendenza però, dei prezzi, al rialzo.

Produzioni industriali e commerciali diverse Normale l'attività industriale in genere.

#### Artigianato indigeno

Come altre volte è stato segnalato limitata è l'attività dell'artigianato indigeno locale.

#### SERVIZI ED ATTIVITA' DIVERSE

#### Trasporti marittimi

Dal confronto dei dati del 1. trimestre 1936 con quelli del trimestre in esame si nota una

diminuzione del traffico marittimo di

Porto.

Si ritiene pertanto opportuno riportare qui di seguito i dati relativi al movimento del Porto di Bengasi complessivamente del trimestre i

Movimento del Porto di Bengasi nel trimesto

					* .	1937	
Namero dell	e m	ivi			100	357	1935
Carico					Tonn.	71350	29
Passeggeri.			, -			20837	4167
		T	ra fi	ico	norma		1210

Sempre crescente il movimento dell'Aeropon to c dell'idroscalo di Bengasi.

Infatti da complessivi 128 arrivi ed altre tante partenze registrate nel 1. trimestre del l'anno scorso siamo saliti a 215 arrivi e 211 l'anno scorso siante gennaio-marzo del corpartenze nel trimestre gennaio-marzo del corrente anno.

Trattasi principalmente di apparecchi in ser vizio sulle linee civili dell'Ala Littoria, da tu rismo italiani e in n. 60 arrivi ed altrettante partenze di apparecchi da turismo stranieri (francesi, inglesi, tedeschi ecc.).

Ferrovic. - Nel trimestre che si considera sono stati trasportati 41672 viaggiatori delle in classi (media giornaliera n. 465) e tra merci e

Sono stati inoltre effettuati quattro treni m polari per Barce e per El-Guarscia cui presero parte complessivamente n. 1013 gitanti. Linee automobilistiche. - Col primo gennaio del corrente anno il servizio automobilistica

delle linee Bengasi - Barce - Cirene - Derna,

Bengasi - Agedabia. Bengasi - Tocra

passato dalla N. A. I. E. T. alle Ferrovie della Stato - Rete della Cirenaica.

Il servizio delle tre linee suindicate viene attualmente così disimpegnato: a) linea di Agedabia: tre corse settimanali

in andata e tre in ritorno; b) linea di Tocra: giornaliera meno la do

menica: c) linea di Derna: bigiornaliera (una in andata e una in ritorno seguendo alternativamente una volta l'itinerario Nord e una volta

l'itinerario Sud) Nel trimestre complessivamente, sono stati trasportati n. 15650 viaggiatori.

#### Alberghi, Turismo, Spettacolo ecc.

Normale l'attività alberghiera, turistica e del-

#### Professionisti ed artisti

Nulla da segnalare

#### Previdenza e credito

Nulla da segnalare

#### ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

Nel trimestre in esame è stata estesa alla Provincia l'attività della Cassa Mutua Malattio al tie al commercio e per i lavoratori dell'indu-

stria e dell'artigianato.

Tale provvedimento è stato accolto con sod disfazione da parte delle classi lavoratrici.
Continua da parte delle Unioni Sindacali lo-

pera di organizzazione per un più completo efficiente inquadramento delle forze sindacal della Provincia.

# L'attività dell'Ufficio Coloniale Fascista della Cooperazione della Libia nel 1936-XIV

(Relazione del Presidente Dott. Angelo Ortisi)

L'attività dell'Ufficio Coloniale Fascista della Coperazione nell'anno 1936 è caratterizzata; a) da un cospicuo lavoro di organizzazione

ciei servizi d'istituto; b) da un'assidua rigorosa e costante vigilanza sulla attività degli enti cooperativi e mutui della Colonia per assicurarne il regolare

c) dallo svolgimento di un'efficace opera di propaganda cooperativa interessante il ramo consumo, intesa a preparare le condizioni favorevoli per l'istituzione di organismi atti a combattere il caro vita.

L'Ufficio Coloniale Fascista della Cooperazione sorse in origine come Segretaria Provinciale dell'Ente Nazionale Fascista della Cooperazione e come tale visse i suoi primi mesi. In questo primo periodo d'attività il suo compito fu irrilevante, anche perchè la distanza della Colonia dalla Madrepatria rese più difficile le intese con i dirigenti dell'Ente, causando, naturalmente, complicazioni di natura burocrati-ca che ebbero il loro riflesso sulla realizzazione delle finalità dell'Ufficio.

Scarsi quindi, se non addirittura negativi, furono i risultati nel primo periodo di costituzione. Sorse allora l'idea di studiare un'organizzazione dell'Ufficio più consono alle sue necessità, tenuto conto dell'ambiente e della

sua sfera d'azione. D'altra parte non si comprendeva perchè lo Ufficio dovesse dipendere dall'Ente Nazionale Fascista della Cooperazione, quando questo, stando anche al suo statuto, non poteva estendere la sua competenza sul territorio della

Aggiungasi, inoltre, che le Associazioni Sindacali della Colonia vivevano già da tempo co-me organismi autonomi, indipendenti dalle or-ganizzazioni consorelle del Regno. Era percio assurdo che l'Ufficio della Cooperazione, istituto complementare inquadrato nel movimento sindacale libico, ne rimanesse avulso. Tuttavia esso ha sempre ispirato la sua attività alle direttive ed al concetti dell'Ente Nazio-

Ma l'autonomia dell'Ufficio presupponeva una organizzazione adeguata alle sue finalità ed alla portata del suo compito. Fu pertanto opportu-namente predisposta ed attuata la istituzione di servizi atti a dargii la struttura burocratica

di cui abbisognava.

Dotato degli strumenti idonei a consentirgli

Dotato degli strumenti idonei a consentirgli l'esplicazione delle attribuzioni d'istituto, l'Ufficio comincio a funzionare regolarmente, realizzando in pieno, sia pure gradualmente, le sue finalità quale organo di tutela, di assistenza, di controllo e di sviluppo del movimento cooperativo e mutualistico della Quarta Sponda.

A voler sintetizzare il lavoro compiuto, l'attività burocratica dell'Ufficio può così riassu-

organizzazione degli Uffici e del relativo

archivio generale;
— scelta dei dirigenti ed assunzione del personale amministrativo idoneo alle sue varie at-

— scelta e conseguimento, attraverso un equo sistema lievemente oneroso di contribuzione vo-lontaria da parte della cooperativa e delle mu-tue aderenti, dei mezzi finanziari sufficienti a garantino il mozilone funzione contributi dei servizi garantire il regolare funzionamento dei servizi dell'Ufficio;
— impianto di un sistema di contabilità atto

ad assicurare il controllo delle entrate e delle spese e a poter rendere conto — mediante apposito bilancio — della gestione economica finanziaria relativa ni fondi introltati ed erorati, alziaria relativa ai fondi introitati ed erogati, al-

le superiori gerarchie;
— Istituzione di un servizio per l'assistenza
contabile ed amministrativa anche a domicilio,
delle imprese cooperative e mutue che, per ragioni di economia, non fossero in grado di mantenere all'uopo del personale proprio;

— istituzione di un servizio d'ispezione per assicurare la vigilanza sulla regolare gestione amministrativa delle imprese cooperative e mutue: assistenza e consulenza legale, sindacale e

di altra natura sociale.

Nel campo contrattuale l'Ufficio ha concluso
con le competenti Casse Mutue Malattie, patti

collettivi valevoli per le aziende cooperative a-venti personale appartenente alle categorie dei lavoratori del commercio e delle industrie. Nessuna vertenza sindacale hanno dato luogo

ressuna vertenza sindacate nanno dato luogo i rapporti di lavoro tra datori e prestatori d'ope-ra delle aziende cooperative, segno questo evi-dente di perfetta e reciproca comprensione dei doveri e dei diritti tra i soggetti dell'impresa e

di matura coscienza corporativa.

In vista della possibilità che l'Ufficio ottenesse il riconoscimento giuridico del Governo Generale della Colonia, secondo le norme contenute nel D. M. 27 dicembre 1936 integrative di quelle di cui al R. D. 29 aprile 1935, n. 2006, sull'Ordinamento, Sindacela della Libin. mento Sindacale della Libia, è stato proceduto allo studio dello statuto.

Questo, che già trovasi all'esame della Sezio-Economia Corporativa presso la compete Direzione di Governo è stato ideato tene conto delle caratteristiche statutarie dell'Ente Nazionale. E non poteva essere divers giacche l'Ente predetto e l'Ufficio hanno finalità versa sia la loro giurisdizione .

Innovazioni rilevanti porta, però lo statuto dell'Officio, rispetto a quello dell'Ente suggerite dalla necessità di aver vagliato l'enettiva consistenza del movimento cooperativo e mutualistico della Libia nei confronti di quello del

E come a causa del numero ridotto delle imprese cooperative e mutue esistenti in Colonia non è stata prevista la loro costituzione in Federazioni, così, per la medesima considerazi taluni organi creati in seno all'organizzazione non trovano riscontro in quella libica, la quale, però, a differenza della prima, è stata posta sotto molteplici riguardi in condizioni di subire un maggiore quanto diretto controllo del

Tralasciando, per ragioni di brevita, di accen-nare ai particolari d'ogni singolo intervento del-l'Ufficio della Cooperazione, nei diversi casi in cui emerse la necessità di provvedere al rego-lare funzionamento amministrativo degli enti cooperativi e mutualistici, si accennera son riamente a quanto è stato fatto in generale onde prevenire ed eliminare ogni causa che ebbe ad intiuire sul regolare andamento delle im-

Ligio al principi su cui si basa la funzione Ligio ai principi su cui si basa la funzione di controllo attribuita nel Regno all'E. N. F. C., l'Ufficio ha di fatto, - prima ancora del suo riconoscimento giuridico, - esplicata l'attività ispettiva attenendosi fedelmente e senza acuna eccezione alle disposizioni del D. M. 27 dicembre 1936-XV, art. 4 astenendosi da qualsiasi forma di ingerenza diretta sulla gestione amministrativa, tecnica e commerciale delle imprese cooperative, salvo, però, i casì in cui tale ingerenza era richiesta per invito ad intervenire degli organismi interessati o per incarichi ispettivi demandatigli dalle compstenti autorità governative.

native.

L'Ufficio della Gooperazione, mercè questa sua L'Ufficio della Gooperazione, mercè questa sua attività ha potuto validamente assecondare l'opera di controllo sugli Enti cooperativi e mutui, di competenza del R. Governo, che pertanto non ha mancato di dimostrargli la sua fiducia attraverso le ispezioni affidategli e condotte con severità e rizore.

La cooperazione di consumo non godeva eccessive simpatie in Colonia e ciò era dovuto ai molteplici insuccessi verificatisi nel passato, per fortuna ormai molto lontano.

molteplici insuccessi verificatisi nei persono di protuna ormai molto lontano.

Quelli, poi, che avevano contribuito, sia pure con modesto apporto di capitale, a porre in essere di quelle aziende, erano divenuti i più acerrimi nemici dell'idea cooperativa che la giu-acerrimi nemici dell'idea cooperativa che la giu-acerrimi nemici dell'idea cooperativa che la giu-un'utopia. Forse costoro non avevano tutti i torui in quanto erano siatti gli insuccessi che il aveti in quanto erano siatti gli insuccessi che il aveti in quanto erano siatti gli insuccessi che il aveti in quanto erano siatti gli insuccessi che il aveti in quanto erano siatti gli insuccessi che il aveti in quanto erano siatti gli insuccessi che il aveti in quanto erano siatti gli insuccessi che il aveti in quanto erano siatti gli insuccessi che il aveti in quanto erano siatti gli insuccessi che il aveti in quanto erano siatti gli insuccessi che il aveti in quanto erano siatti gli insuccessi che il aveti in quanto erano siatti gli insuccessi che il aveti in quanto erano siatti gli insuccessi che il aveti in quanto erano siatti gli insuccessi che il aveti in quanto erano siatti gli insuccessi che il aveti in quanto erano siatti gli insuccessi che il aveti in quanto erano siatti gli insuccessi che il aveti in quanto erano siatti gli insuccessi che il aveti in quanto erano siatti gli insuccessi che il aveti i promoti i promoti i promoti di promoti in quanto erano siatti gli insuccessi che il aveti i promoti il promot

gani inquadrati nel movimento sindacale colo-

Ritornata la fiducia l'Ufficio della Cooperazio-

Ritornata la fiducia l'Ufficio della Cooperazione non tardò a raccogliere i frutti della sua propaganda e costitui in Tripoli, con la piena approvazione delle Superiori Gerarchie, la Cooperativa Fascista di Consumo «L'Alimentaria». Molti mesi sono ormai trascorsi dall'inizio della gestione di questo organismo. A giudicare dall'andamento delle vendite, dall'aumento dei soci, e dal numero degli spacci istituiti nei diversi centri della Provincia di Tripoli è possibile affermare con tranquillità che i risultati ottenuti da «l'Alimentaria», sono stati superiori alle alfermare con tranquillità che i risultati otte-nuti da «l'Alimentaria», sono stati superiori alle previsioni. È tutto lascia fondatamente sperare cne in avvenire questo organismo, conseguendo un miglioramento nella sua organizzazione am-ministrativa riuscirà a consolidarsi maggiormen-ie, tino a raggiungere il controllo del commercio ai minuto dei generi alimentari di più largo

Nella Libia Orientale, l'attività della Cooperazione di Gonsumo era stata irrilevante prima del 1936. Esisteva nella Provincia di Derna la Gestione Autonoma Approvvigionamenti dell'En-Gestione Autonoma Approvvigionamenti dell'En-te di Colonizzazione, questa azienda costituita con capitale dell'Ente predetio, aveva spacci di generi alimentari nei diversi centri di coloniz-zazione del litorale cirenaico. E mentre nei pri-mi mesi di vita la gestione si poteva considerare un efficace mezzo di difesa dei con rare un efficace mezzo di dilesa dei consultatori, in prevalenza rurali dipendenti dall'Ente, con l'andar dei tempo, per molteplici cause, una crisi amministrativa consigliò i dirigenti a studiare la possibilità di trasformare l'azienda in cooperativa. Raggiunto l'accordo sulla modalità di cessione delle attività della Gestione, fu procedute alla costituzione, sotto gii ausnici dello ceduto alla costituzione, sotto gli auspici dello Ufficio Coloniale Fascista della Cooperazione, della Cooperativa «28 ottobre», organismo simile in quasi tutte le caratteristicne a «l'Alimentaria» di Tripoli. Lo statuto della Cooperativa «28 ottobre» presenta un particolore imrativa « 28 ottobre » presenta un particolore im-portante dovuto alla composizione del consiglio di amministrazione, formato nella quasi totalità di autentici coloni.

Era proprio necessario che una cooperativa sorta per sottrarre il lavoratore della terra del-l'Ente all'eventuale ingordigia di taluni pronti a speculare commercialmente in danno dei mode-

l'Ente all'eventuale ingordigia di talum profit a specuiare commercialmente in danno dei modesti ma lodevoli artefici dell'economia agricola di quel lembo di terra italiana, avesse come amministratori elementi tratti dalla categoria di consumatori da essa cooperativa tutelati.

Rudi lavoratori sapranno amministrare, assistiti da elementi tecnici nei quadri dell'impresa, colla stessa onestà, rettitudine, saggezza e tenacia con la quale quotidianamente affrontano l'opera di redenzione della terra, il patrimonio della loro cooperativa. E quando anche il funzionamento di questo organismo corporativo sarà entrato nella fase culminante della sua benefica attività, nessuno potrà disconosceii funzionamento di questo organismo corporativo sarà entrato nella fase culminante della sua benefica attività, nessuno potrà disconoscere quanto sollievo l'idea cooperativa avrà apportato ai consumatori della Colonia, qualunque sia la loro categoria sociale. Lungi dall'essere ancora considerata un'utopia la cooperazione di consumo è riguardata ormai anche nell'Africa Italiana come una realtà scaturita dalla necessità della vita quotidiana del consumatore e dal bisogno della difesa dei suoi interessi. Certamente senza il consenso delle Autorità Governative il successo ottenuto dalla Cooperazione di consumo in Colonia sarebbe stato alquanto modesto. Ma il Quadrumviro Balbo, che, affermando in Colonia, l'idea sindacale, la fascistizzò realmente, non poteva non sentire la necessità di concedere il suo tangibile aluto anche all'affermazione della cooperazione coloniale. E sin dai primi giorni della sua saggia amministrazione egli manifestò la sua simpatia per il movimento cooperativo che esortò ad estendersi e ad affermarsi così come aveva voluto nella sua terra nativa.

E' con legittimo orgoglio che l'Ufficio della Cooperazione può oggi annoverarsi tra le realizzazioni del Regime che hanno contribuito a uostituire in Colonia il nuovo ordine sociale dal quale datori di lavoro e prestatori di opera hanno attinto l'energia per la loro elevazione morale e per la tutela dei loro interessi economici.

Il Fascismo è una grande mobilitazione di forze materiali e morali. MUSSOLINI

# Efficienza del movimento cooperativo e mutualistico del mese di maggio 1937-XV

		ORGANISMI ESISTENTI		VARIAZIONI		ORGANISMI		dei soci el mese di 1937-XV	s sociale el mese di 1937.XV	riserva el mese di 937 XV	
Numero d'ordino	ENTI COOPERATIVI	Alla fine del mese precedente	Alla fine del mese di maggio 1937-XV	in+	in —	aderenti	non aderenti	Numero dei alla fine del 1 maggio 193	Capitale sociaie alla fine del mese maggio 1937-XV	Fondo riscrea alla fine del mese maggio 1937 XV	
1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	Cooperative di consumo Cooperative elettriche.  di produzione e lavoro  fra pescatori  di trasporto  di trasporti marittimi  di lavoro agricolo  edilizie.  Consorzi Agrari Cantine Sociali Latterie Sociali Cooperative ortofrutticole Cooperative fra artigiani Essiccatoi cooper. di fertilizzanti Fabbriche  Oleifici cooperativi Mutue agrarie assicurazioni bestiame. Società di mutuo soccorso	3 -4 -2 -5 -2 -1 1 1 	3 - 4 - 2 - 5 2 1 1 1 3 - 3			3   4   3     5   2   1	The state of the s	941 	184,000,— 120,000,— 10,000,— 10,500,— 222,700,— 249,100,— 33,000,— 7,500,— — — — ———————————————————————————	25.000, - 500, - - 71.375,50 124,642,52 761.160, - 8.370,20	
		22	22	-	-	20	2	3885	959,106,30	991.048,42	

Cooperative e mutue in liquidazione N. 1. Cooperative con gestione Commissariale N. 1. Cooperative e mutue già liquidate N. —

# Indice schematico del Notiziario Corporativo della Libia fino a tutto il 1936

I dati relativi alle prime cinque annate (1928-1932) furono pubblicati nel n. 1 del gennaio 1933 del Notiziario I numeri romani indicano l'anuata, quelli arabi il numero del fascicolo

### Associazioni Professionali

sta degli l'Agricoltori, e dell'Unione dei Sinda-cati fascisti dell'Agricoltura, VII - 4,5,6. La costituzione dell'Artigianato della Libia an-

nunciata da S. E. Balbo al Comitato Intersindacale, VII - 7.8.

I compiti dell'artigianato in Libia, VII - 7,8.
Rappresentanti delle Associazioni professiona
nei vari organi, istituti ed ehti, VII - 11,12.

nei vari organi, istituti ed ehti, VII - 11,12.
Inquadramento per Comunità e Mestieri dell'Artiglanato Fascista della Libia, VII - 11,12.
Per la disciplina delle professioni di avvocato e procuratore (Romolo Bagnoli), VII - 11,12.
L'Unione Coloniale Fascista degli Industriali di fronte ai nuovi compiti ed alle nuove necessità, VII - 11,12.

Inquadramento per Sindacati e Categorie del-l'Unione. Coloniale Fascista dei Commercian-

Attività educativa e culturale delle Associazioni professionali e di altri enti in materia sin-

dacale corporativa, VIII - 1.

'ordinamento sindacale corporativo della Libia esaminato dal Consiglio superiore Colomiale, VIII - 2,3. ortante intervista dell'On.le Pavolini,

L'albo professiona zio), VIII - 2,3. ale delle levatrici (C. Di Mar-

omposizione del Comitato Intersindacale per l'anno XII, VIII - 2,3.

Elenco dei dirigenti in carica al 31 marzo 1935, VIII - 2,3.

Censimento degli Artigiani del Commissariato Provinciale di Tripoli, VIII - 2,3. Un nuovo periodico «Il Bollettino mensile di statistica» del Consiglio Coloniale dell'Econo-

mia Corporativa, VIII - 2,3. L'Unione Coloniale Fascista dei Commercianti alla Fiera di Tripoli, VIII - 2.3.

Attività Sindacale e assistenziale delle orga-nizzazioni nel II. trimestre 1934, VIII - 2,3. Elenco delle Unioni Coloniali Fasciste e delle ciazioni aderenti a tutto il 30 giugno 1935, VIII - 4,5,6; 10,11,12.

Invasioni professionali, VIII - 4,5,6.

Le Scuole artigiane dell'orafo, dell'argentiere e della ceramica, VIII - 4,5,6.

Costituzione del corpo dei commessi di bordo del porto di Tripoli, VIII - 4,5,6. I musicisti ed il corporativismo, VIII - 7,8,9.

Consistenza degli associati e dei rappresentati dai Sindacati Coloniali aderenti e alle Assodai Sindacati Coloniali aderenti e alle Associazioni Fasciste della Libia, VIII - 7,8,9; 10,11,12; IX - 1,2,3; 4,5,6; 7,8,9.
Ordinamento sindacale della Libia (R. D. 29 aprile 1935, n. 2006), VIII - 10,11,12; IX - 10,

Elenco delle Associazioni Fasciste della Libia e del Sindacati Coloniali loro aderenti, VIII -10,11,12.

Istituzione dell'albo professionale degli infer-mieri in Libia, VIII - 10,11,12.

La nuova disciplina giuridica delle professioni sanitarie nel Regno, VIII - 10,11,12. Dirigenti sindacali in carica al 31 marzo 1936.

Una specializzazione moderna: l'attuaria, IX -

Commissione per l'esercizio delle funzioni spet-tanti al Consiglio dell'ordine per il collegio degli avvocati e procuratori presso la Corte d'Appello di Tripoli, IX - 1,2,3.

Gli inventori e la situazione politico-economica presente, IX - 1,2,3.

Quote per tessere e contributi associativi a carico degli iscritti ai Sindacati Coloniali per l'anno 1936, IX - 1,2,3.

Disposizioni governatoriali sull'organizzazione territoriale delle Associazioni Fasciste della

Prospetto generale dell'inquadramento delle singole categorie professionali nei Sindacati Coloniali e di questi nelle Associazioni di grado superiore, IX - 4,5,6.

Prospetto riassuntivo delle Associazioni Fasciste della Libia e dei Sindacati Coloniali loro

aderenti, IX - 4,5,6; 7,8,9.
Dirigenti delle Associazioni Fasciste della Libia e dei Sindacati Coloniali ad esse aderenti al 30 settembre 1936, IX - 7,8,9.

Crisi dell'avvocatura (Germano Secreti), IX

Il tecnico dell'azienda agricola corporativa, IX Istituto Fascista per l'Artigianato della Libia.

Origini e sviluppi dell'ordinamento corporativo

(Mario Scaparro), IX - 10,11,12. Carta del lavoro. IX - 10,11,12.

Norme integrative ed esecutive dell'ordinamento sindacale libico, IX - 10,11,12.

Attività sindacale dell'Associazione Fascista degli Artigioni dell'Associazione 11. gli Artigiani della Libia, IX - 10,11,12. Attività sindacale dell'Associazione Fascista de-

gli Industriali della Libia, IX - 10,11,12 Relazione sull'indirizzo della professione di geo-metra, IX - 10,11,12. Educazione musicale, IX - 10,11,12.

# Contratti collettivi e rapporti collettivi di lavoro I rapporti di lavoro nell'agricoltura indigena della Libia orientale (G. Palloni), IX - 7,8,9. Le cooperative e la stipulazione dei contratti Elenco dei contratti collettivi ed accordi collettivi, IX - 10,11,12. Elenco dei contratti collettivi ed accordi sindacali libiche al 31 dicembre 1936, IX 10,11,12.

# Assistenza - Previdenza - Collocamento

Richiesta di autorizzazione all'immigrazione permanente presentata all'Ufficio di Tripoli del Commissariato per le Migrazioni e la culonizzazione interne, VI - 9,10,11.

Im nissione di famiglie coloniche per le coltiva-z'oni dell'Azienda Tabacchi Italiani, VI - 11. Particolari facilitazioni ai Dopolavoristi della Tripolitania per le assicurazioni popolari senza visita medica, VI - 11.

Indennità d'infortunio a pescatori di spugne dodecannesini dislocati in Libia, WI - 11. Immigrazione di famiglie coloniche per la col-

tivazione dei tabacchi di Tigrinna, VI - 12. Uficio di Collocamento di categoria e Ufficio di Collocamento dell'O. N. I. G. (Mario Scaparro, VII - 1.

Attività dell'Ambulatorio Antitracomatoso, VI -11; VII - 1,7,8; 9,10.

Occupazione e disoccupazione operata matropoitana indigena, VI - 11,12; VII - 12,3,7,8,9 10,

Attività dell'Istituto Nazionale Fascista Assicura zioni infortuni sul lavoro (statistiche), VII - 1. Un'Ufficio di Collocamento per la gente del mare istituito in Cirenaica, VII - 1.

Le indennità per infortuni ai palombari ed addetti alla pesca delle spugne, VII - 4,5,6.

Relazione annuale sull'applicazione in Colonia della legislazione contro gli infortuni sul la-voro per il 1933, VII - 11,12; pel 1934, VIII -7,8,9; 10,11,12; pel 1935, IX - 7,8,9; 10,11,12. Dati statistici sull'immigrazione delle famiglie

coloniche, VIII - 1. L'azione del regime per alleviare la disoccupa-

Situazione della gente di mare al 31 dicembre

Assunzioni di operal temporanei e giornalieri
da parte delle Amministrazioni dello Stato,
VIII - 4,5,6.

Assunzioni degli orfani di guerra a pubblici impiegni, VIII - 4,5,6.

gevolazioni per le migrazioni delle maestran-ze che si trasferiscono dal Regno in Libia per la pesca del tonno, WIII - 4,5,6.

Norme concernenti lo sviluppo delle migrazioni e la colonizzazione interna, VIII - 4,5,6.

Gestione «Fondo speciali infortuni», VIII - 4,5,6.

Relazione anuale sull'applicazione in Libia del-la legislazione sulle assicurazioni contro l'inva-lidita e la vecchia e la disoccupazione in-volontaria per l'anno 1934, VIII - 7,8,9; per l'anno 1935, IX - 7,8,9.

Popolazione agricola metropolitana al 30 settembre 1935, VIII - 7,8,9.

Attività dell'Ufficio Provinciale di Collocamento di Tripoli, VI - 11,12; VII - 1; 2,3; 7,8; VIII - 1; 2,3; 4,5,6; 7,8,9; 10,11,12; IX - 1,2,3; 4,5,6. Attività dell'Ufficio Provinciale di Collocamento di Misurata e stato della disoccupazione me-

tropolitana, VIII - 7,8,9,; 10,11,12; IX - 1,2,3;

di Bengasi, (III - 10,11,12; IX - 1,2,3; 4,5,6.
Attività del Commissariato per le Migrazioni
la colonizzazione interna della Libia - (Uffi cio di Bengasi e Derna), VIII - 7,8,9; IX - 1,2,3; (Ufficio di Tripoli e Misurata), IX - 1,2,3; (Ufficio per la Libia), IX - 4,5,6; 7,8,9;

Le nuove disposizioni emanate nel Regno per l'assicurazione obbligatoria contro gli infor-

Periezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, VIII - 10,11,12.

La nuova struttura del Patronato Nazionale per l'Assistenza Sociale, VIII - 10,11,12.

Statuto del Patronato Nazionale per l'Assistenza Sociale, VIII - 10,11,12.

Regolamento della sala di custodia e di allattamento dei bambini delle operale dei Monopoli della Libia, VIII - 10,11,12.

Assunzione obbligatoria invalidi di guerra, IX - 1,2,3.

Legislazione in Libia sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, IX - 4,5,6. Attività del Patronato Nazionale per l'Assisten-za Sociale al giugno 1936, IX - 4,5,6; al set-tembre 1936, IX - 7,8,9; al dicembre 1936, IX -

La funzione politico-sociale del Patronato Na-zionale per l'Assistenza Sociale (G. Masino),

Dati statistici sul collocamento e la disoccupa-zione in Libia - trimestre luglio e settembre, IX - 7,8,9; trimestre ottobre-dicembre, IX -

Istituto Fascista per l'Artigianato della Libia,

L'organizzazione delle assicurazioni Sociali nelle Colonie Italiane (Anselmo Anselmi), IX - 10,

Forme di previdenza a favore degli artigiani della Libia, IX, 10,11,12.

Apertura degli Uffici Provinciali del Patronato Naz. per l'Assistenza Sociale a Bengasi e Der-na, IX - 10,11,12.

### Legislazione e giurisprudenza

Giurisprudenza della Corte d'Appello per la Libia in materia di lavoro, VI - 12; VII - 1,2,3; 4,5,6; 9,10; 11,12; VIII - 1; 4,5,6; 7,8,9;

10,11,12; - 1X - 4,5,6.

Giurisprudenza del Tribunale Civile in materia di lavoro, VIII - 1; 7,8,9; 10,11,12; IX - 1,2,3;

Regolamento per il lavoro forzato od obbligatorio delle Colonie, VIII - 7,8,9. Norme contenute nel Regolamento del Porto di

Tripoli interessanti il lavoro portuale, VIII -Norme per l'assunzione e l'impiego della mano

le della Libia » dal 1. gennaio al 30 giugno 1936, relativi a materia economico-sociale, IX-4,5.6; dal 1. luglio al 30 settembre 1936, IX-7,8,9; dal 1. ottobre al 31 dicembre 1936, IX-

Estensione alla Libia delle norme vigenti nel Regno in materia di impiego privato, IX

Provvedimenti legislativi nel Regno in materia

d'opera da parte delle imprese di imbarchi e sbarchi, VIII - 10,11,12. Provedimenti pubblicati nel «Bollettino Ufficia-Vitalità della legge sull'impiego privato e sua

7,8,9.

Vitalità della legge sull'implego privato e sua estensione in Libia, IX - 7,8,9.

Estensione alla Libia della Legge sull'istituzione del Libretto di Lavoro, I - 10,11,12.

Legge 10 gennaio 1935, n. 112 sull'istituzione del libretto di Lavoro, IX - 10,11,12.

Disposizioni governatoriali sul rilascio del Libretto di Lavoro in Libia, IX - 10,11,12.

Dispipina della attività economiche nelle Co-

Disciplina delle attività economic lonie, IX - 10,11,12.

# Cooperazione e Mutualità

La Cantina Sociale di Tripoli, V - 6.

Un riuscito esempio di organizzazione coopera-tiva: La Cantina Sociale di Tripoli, VI - 12. Realizzazioni Cooperative coloniali: Il Consorzio Agrario cooperativo fasc. nel 1933, VII - 1. La «Cooperativa Italia» e la costruzione del nuovo quartiere Città Giardino «Emilio De

L'Assemblea del Consorzio Cooperativo Agrario

Statuto della S. A. Cooperativa Fascista di confascista, VII - 4,5,6. sumo tra i coloni di Tigrinna, VIII - 2,3.

Elenco delle Società Cooperative esistenti nel
Commissariato di Tripoli al marzo 1935, VIII

Produzione e commercio del vino in Italia,
VIII - 2,3.

L'industria italiana delle pelli e loro lavorazio-ne (I. N. F. S. E.), WIII - 4; 5,6. Le scuole artigiane dell'orafo, dell'argentiere e

- 2.3; al giugno 1936, IX - 4.5,6; al settembre 1936, IX - 7.8,9. Norme a rendere più efficiente la vigilanza governativa sulle società cooperative (Testo R. D. L. vigente nel Regno e del R. D. che ne estende le norme alla Libia), WIII - 7,8,9.

estende le norme alla Libia), VIII - 7,8,9.

le Limiti della quota sociale e delle azioni per le società cooperative, VIII - 10,11,12.

Norme dirette a rendere più efficienti le vigilanza governativa sulle società cooperative, VIII - 10,11,12.

Modifica alle norme rifiettenti la vigilanza sulle società cooperative, VIII - 10,11,12.

Attività della S. A. Cooperativa Cantina Socia-

le di Tripoli, IX - 4,5,6.
Origini e sviluppi della Cassa Nazionale Malattie per gli addetti al Commercio, IX - 4,5,6.
Statuto della Cassa Nazionale Malattie per gli addetti al Commercio, IX - 4,5,6.
Costituzione della Cooperativa di consumo l'Alimentari, IX - 7,8,9.
Relazione sull'attività della società tripolina di mutuo soccorso, IX - 7,8,9.
Le cooperative e la stipulazione dei contratti collettivi, IX - 7,8,9.
Efficienza del movimento cooperativo e mutua-

ncienza del movimento coope listico in Libia, IX - 10,11,12.

# Industria ed Artigianato

Monopoli (Statistiche), VI - 1; 2; 5,6; 7,8; 9,10; 11; 12; VII - 1; 2,3; 4,5,6; 7,8; 9,10. Relazione sulla pesca del tonno nelle acque della Tripolitania, VII - 9,10. L'Unione Coloniale Fascista degli Industriali di L'Unione ai nuovi compiti e alle nuove necessità, VII - 11,12

della ceramica.

L'industria italiana del mobili (I. S. E.), VIII - 7,8,9.
Un prodotto italiano: il riso, VIII - 7,8,9.
Un prodotto italiano: il riso, VIII - 7,8,9.
Un pesca del tonno nelle acque della Libia duLa pesca del tonno nelle acque della Libia durante la campagna 1935, VIII - 10,11,12.

rante la campagna 1935, VIII - 10,11,12.

L'industria italiana delle paste alimentari, VIII

- 10,11,12.
Controllo sulle industrie in Libia, IX - 1,2,3.
L'industria radiofonica Italiana, IX, 1,2,3.
L'industria radiofonica Italiana, IX, 1,2,3.
Le industria della canapa, del lino e della juta

in Italia, IX - 1,2,3. L'industria italiana delle ml. IX - 4,5,6

L'Istituto Pascista per l'Artigianato della Li-bia, IX - 7,8,9.